

**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - TIROLER ETSCHLAND**

**UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE**

SEDUTA

145.

SITZUNG

17-9-1963

Presidente: PUPP

Vicepresidente: ROSA

IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPERIODE

INDICE

Proroga dei termini stabiliti dal Regolamento interno per l'esame dei disegni di legge da parte delle Commissioni legislative

pag. 7

Disegno di legge n. 116:

« Ordinamento della Stazione sperimentale agraria regionale di S. Michele all'Adige »

pag. 13

Disegno di legge n. 20:

« Disciplina dei magazzini di vendita a prezzo unico » (presentato dai cons. reg. v. Fioreschy, Kapfinger e Schatz)

pag. 46

INHALTSANGABE

Verlängerung der von der Geschäftsordnung vorgesehenen Fristen für die Behandlung der Gesetzentwürfe durch die gesetzgebenden Kommissionen

Seite 7

Gesetzentwurf Nr. 116: « Ordnung der landwirtschaftlichen Versuchsanstalt der Region von S. Michele an der Etsch »

Seite 13

Gesetzentwurf Nr. 20: « Ordnungsvorschriften für Einheitspreiskaufhäuser » (vorgelegt von den Regionalratsabgeordneten v. Fioreschy, Kapfinger und Schatz)

Seite 46

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 9,30

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale del 31.7.1963.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? La parola all'Assessore Albertini.

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Se ben ricordo, signor Presidente, a chiusura della sessione ordinaria, dopo che il Consiglio regionale non aveva preso in esame il disegno di legge riguardante la centrale sul Leno, ella chiamò il Presidente della Commissione industria e commercio, on. Paris ed il sottoscritto, per considerare se la proroga che praticamente veniva accordata alla Commissione, dovesse essere considerata illimitata o meno; ed in quella occasione si decise che il disegno di legge in parola sarebbe stato inserito all'Ordine del giorno della futura sessione, che esistesse o meno, a quell'epoca, la relazione della Commissione industria e commercio.

Quella dichiarazione non risulta dal verbale; forse l'argomento è sfuggito al segretario, ma non può essere sfuggito anche al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Commissione legislativa.

Vorrei mi fosse dato atto di questo ed esprimo il mio rammarico perché quanto è stato convenuto non ha poi avuto seguito.

PRESIDENTE: La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Per una richiesta. Poiché il processo verbale che ci è stato letto espone distesamente le tesi che sono state sostenute, sul disegno di legge riguardante la centrale del Leno, dai consiglieri Benedetti, Kessler ed altri, mentre liquida sbrigativamente, con una sommaria elencazione, gli interventi degli altri consiglieri chiamandoli soltanto per nome, vorrei che nel verbale fosse inserita quanto meno la dichiarazione resa dall'on. Paris, Presidente della Commissione, perché ci sia perlomeno, anche in questi verbali, un segno della tesi che ha travagliato la maggioranza della Commissione industria in quanto, evidentemente, il disegno di legge era stato iscritto erroneamente all'Ordine del giorno: infatti, mancando ancora la relazione, non era perfezionato l'iter che esso deve percorrere presso la Commissione.

Altra questione. Poiché dopo l'ultima seduta del Consiglio regionale è nata una ridda di polemiche a Rovereto, in buona parte malevoli, rivolte sia al Consiglio globalmente che particolarmente ad alcuni suoi componenti e gruppi, pregherei il Presidente di raccogliere gli atti relativi a queste polemiche nel consiglio comunale e fuori di questo, ed a queste accuse ed a valutarne la gravità.

PRESIDENTE: La parola al cons. Paris.

PARIS (P.S.I.): Sul processo verbale è stata presa precedentemente la parola circa il progetto di legge del Leno, e ciò mi costringe ad intervenire per una precisazione. Nego nel modo più assoluto di aver convenuto che il problema sarebbe stato comunque inserito all'Ordine del giorno della prossima seduta. Dirò di più: sarebbe ora di finirla con questa indegna speculazione...

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): La mia forse?

PARIS (P.S.I.): Sì, anche la tua, perché in Commissione legislativa si era stabilito — e leggo il verbale relativo — così: « Infine viene accolta la richiesta del cons. Benedetti che richiede l'inserimento all'Ordine del giorno della sessione di luglio del provvedimento in parola, con la precisa intesa però che lo stesso venga trattato dal Consiglio quando saranno convenuti i dati trasmessi dai dirigenti dell'Enel. Nel frattempo il Presidente on. Paris si occuperà dell'invio dei dati richiesti dai dirigenti stessi ». Questa è la verità. E aggiungo di più: se le cose fossero state lasciate andare per il loro corso, l'inserimento sarebbe forse cosa già fatta; ma stiamo ritornando alla politica degli anni 1950 quando c'era qualcuno, a Roma, che andava a disfare quanto il Consiglio regionale aveva fatto.

PRESIDENTE: Io non ricordo esattamente se fosse intervenuto un accordo del genere di quello accennato dall'Assessore Albertini. Io ho prospettato il problema alla riunione dei capigruppo, che hanno deciso di non inserire l'argomento all'Ordine del giorno finché non fossero arrivate le relazioni della Commissione.

Per quanto il cons. Nardin ha chiesto, cioè l'inserimento in forma più ampia nel verbale delle dichiarazioni dell'on. Paris, sarà fatto.

Ancora sulla richiesta del cons. Nardin, abbiamo già preso atto delle dichiarazioni del sindaco di Rovereto e di altre dichiarazioni: la Presidenza le sta raccogliendo per un esame e non mancherà di tutelare nei modi più opportuni la dignità di questo Consiglio.

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Signor Presidente, mi consenta di rilevare che, nelle sue dichiarazioni, ella ha fatto delle affermazioni, riguardanti la riunione dei capigruppo, che non corrispondono esattamente alla realtà. In quella sede io stesso ho sollevato il problema dell'inserimento all'Ordine del giorno della legge sulla centrale del Leno; mi fu detto che in quel momento ancora non esisteva la relazione e che si sarebbe sollecitato il Presidente della Commissione perché la relazione stessa fosse presentata al più presto.

Spero di non essere smentito in ciò né da lei, signor Presidente, né dal Presidente della Commissione, ma lei ha detto che si definirà subito la cosa.

Chiedo a lei signor Presidente, ed a quanti erano presenti, di confermare o smentire questa mia affermazione.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Dusini.

DUSINI (Assessore suppl. commercio e credito - D.C.): Anch'io, per verità, ho chiesto l'inserimento all'Ordine del giorno del disegno di legge sulla centrale del Leno ed il Presidente della Commissione legislativa industria ha fornito assicurazione di essere stato a Roma per avere i dati necessari alla stesura della relazione, che riteneva di poter presentare prestissimo, nella stesura definitiva. Chiedo anch'io l'inserimento all'Ordine del giorno dell'argomento, anche se il cons. Nardin ha affermato che il precedente inserimento era illegale.

PRESIDENTE: Allora il processo verbale è messo in votazione con queste precisazioni: approvato.

Comunicazioni della Presidenza.

Come possono constatare è stato messo a punto un nuovo servizio di diffusione col quale è possibile ascoltare in cuffia anche gli interventi in lingua italiana oltre alle traduzioni.

È pervenuta alla Presidenza del Consiglio regionale una lettera, diretta a tutti i signori consiglieri, da parte della Fiera di Bolzano, che ci invita a visitare la fiera e ad un pranzo. Vorrei sentire il parere dei signori consiglieri in proposito. Io proporrei dopodomani: siamo d'accordo? Allora facciamo dopodomani alle 12. Fino a mezzogiorno lavoriamo, poi andiamo a visitare la fiera e successivamente al pranzo.

Altre comunicazioni della Presidenza:

Sono state viste dal Commissario del Governo e promulgate dal Presidente della Giunta regionale, le seguenti leggi:

n. 22 del 16.8.1963: « Denominazione della frazione di Ferrara-Schmieden del comune di Sesto in provincia di Bolzano »;

n. 23 del 16.8.1963: « Autorizzazione della spesa di 20 milioni per studi e prove sperimentali per la conservazione dei prodotti dell'agricoltura »;

n. 24 del 16.8.1963: « Partecipazione della Regione alla società per azioni Idrovia Ticino-Mincio »;

n. 25 del 6.9.1963: « Parziale impiego dell'avanzo di bilancio accertato per l'esercizio 1961 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1963 »;

n. 26 del 6.9.1963: « Secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1963 »;

n. 27 del 6.9.1963: « Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 24.9.1951 n. 11 ».

Sono stati rinviati dal Governo i seguenti disegni di legge:

n. 62 « Modificazione della denominazione della frazione di Masi di Lasino del comune di Lasino in provincia di Trento in quella di "Pergolese" »;

n. 101: « Provvidenze a favore della cooperazione »;

n. 126: « Norme per la concessione di contributi alle aziende speciali per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni ».

Sono stati presentati dalla Giunta regionale i seguenti nuovi disegni di legge:

n. 142: « Modifica della denominazione del comune di S. Orsola in provincia di Trento in quello di S. Orsola Terme »;

n. 143: « Provvidenze per lo sviluppo delle ricerche minerarie »;

n. 144: « Provvidenze per la costruzione, l'ammodernamento e la trasformazione di impianti funicolari aerei in servizio pubblico ».

Sono state presentate le seguenti nuove interrogazioni ed interpellanze;

n. 202 del consigliere Toscana sui lavori nel canale della fossa di Salorno;

n. 203 del cons. Benedikter sulle pubblicazioni in lingua tedesca del Bollettino ufficiale;

n. 204 del cons. Canestrini sull'incidente occorso per lo svaso di un bacino idroelettrico in val di Genova;

n. 205 del cons. Corsini sulle cause del ritardo nella discussione del disegno di legge sull'impianto del Leno;

n. 206 del cons. Corsini sui lavori dei « 19 » e sull'apertura di un dibattito politico nel Consiglio sulla situazione del Trentino-Alto Adige;

n. 207 del cons. Nicolodi sulla chiusura della cartiera Franzelin a S. Giorgio di Brunico.

La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Sull'ordine dei lavori. Mi rivolgo al signor Presidente del Consiglio ed al signor Presidente della Giunta regionale. Dai giornali — ho sott'occhio una copia del « Messaggero » —, apprendiamo indicazioni, che sembrano abbastanza precise, sulle conclusioni cui sarebbe giunta la Commissione presieduta dall'on. Rossi relativamente sui problemi dell'Alto Adige e della Regione. Questa relazione dovrebbe essere pronta, si afferma, ai primi di ottobre. Mi pare che ripetutamente il Presidente della Giunta regionale si è impegnato ad aprire — ricorderò particolarmente le dichiarazioni in occasione dell'insediamento della nuova Giunta —, un dibattito, rendendo conto al Consiglio dei lavori svolti. Il mio intervento intende sollecitare questa proposta; chiedere che sia prodotta dal Presidente della Giunta davanti al Consiglio una relazione sui lavori e sugli indirizzi ai quali ha improntato la sua presenza e la sua attività in quella sede, una relazione sulla quale sia aperto un dibattito

nel quale il Consiglio regionale possa esprimere le sue opinioni. Sollecitamente e tempestivamente, poiché, mi pare che delle possibili future riforme anche il Consiglio debba interessarsi, non per ultimo: sono problemi che non dovremmo apprendere dalla lettura dei giornali.

Chiedo che il Presidente della Giunta regionale, durante questa seduta od in quelle future, proponga egli stesso l'inserimento della sua relazione.

PRESIDENTE: Osservo che è già inserita l'interrogazione di Corsini che tratta sostanzialmente l'identico tema.

La parola al Presidente della Giunta, Dalvit.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Prendo la parola soltanto per un richiamo al regolamento. Non ritengo possibile, in base alle disposizioni del nostro regolamento, che sia rivolta al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Giunta una richiesta del genere di quella testé presentata dal cons. Nardin; non mi pare che sia questo il momento per tali proposte né mi pare che sia accettabile, da parte della Presidenza, una prassi del genere.

L'argomento che Nardin ha sollevato è delicato ed estremamente serio; c'è già, in materia, una interrogazione alla quale darò risposta; d'altra parte il cons. Nardin ha a sua disposizione gli strumenti regolamentari, dall'interrogazione all'interpellanza, alla mozione, e può servirsene nei limiti e nei modi stabiliti dal regolamento, senza introdurre nuove modalità che non trovano riscontro nel regolamento.

Posso solo aggiungere che il lavoro della Commissione dei diciannove ancora non è terminato: è a tutti noto che la Commissione ha affidato all'on. Rossi l'incarico della stesura

della relazione finale. Solo quando questa relazione sarà stata ultimata e sarà stata approvata, i lavori della Commissione potranno dirsi conclusi, ma ciò non è avvenuto. Mi pare quindi del tutto estemporanea una richiesta di discussione sulla materia.

Dirò la mia opinione rispondendo al cons. Corsini; ma desidererei che non fossero introdotti nuovi argomenti, cosa che metterebbe a disagio non soltanto la Giunta ma anche lo stesso Consiglio, e non sarebbe utile per nessuno.

PRESIDENTE: Passiamo al 1° punto dell'Ordine del giorno: « *Proroga dei termini stabiliti dal Regolamento interno per l'esame dei disegni di legge da parte delle Commissioni legislative* ».

Il cons. Paris, Presidente della Commissione industria, propone che siano prorogati i termini per i seguenti disegni di legge:

Norme sugli organi consultivi in materia di lavori pubblici di interesse regionale — fino al 30 settembre;

Provvidenze a favore del comune di Rovereto per la realizzazione dell'impianto idroelettrico del Leno di Terragnolo — fino al 15 ottobre;

Autorizzazione di un limite di impegno di lire 20 milioni per la concessione di contributi a sensi della l.r. 22.11.1961, n. 10 — fino al 30 settembre;

Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 7.3.1963, n. 10 — fino al 30 settembre;

Agevolazioni creditizie per la costruzione di magazzini commerciali — fino al 15 ottobre.

La parola al cons. Benedetti.

BENEDETTI (D.C.): Ancora una volta devo dichiarare che non sono d'accordo sulla

proroga dei termini per il disegno di legge n. 105. Poiché del problema già si è discusso non voglio entrare nel merito, ma non posso non osservare che la dignità del Consiglio deve essere tutelata non soltanto a parole ma anche con i fatti. Qui siamo di fronte ad un provvedimento legislativo che interessa una zona che conta 67 mila abitanti, che vuole dar corso ad un'opera di notevole utilità pubblica, che ha avuto l'approvazione di tutti i partiti politici — anche l'unico che non ha dato parere favorevole non ha comunque preso posizione contraria —, ed esiste una urgenza che non mi consente davvero di essere favorevole ad alcuna proroga ulteriore per la discussione del provvedimento.

PRESIDENTE: La parola al cons. Paris.

PARIS (P.S.I.): La dignità del Consiglio è rispettata quando i suoi lavori possono procedere regolarmente, senza improvvisi tiri mancini nella schiena da interessi forse legittimi, ma non si può accettare che non siano esperite tutte le ricerche e tutte le attività necessarie a chiarire ogni termine della questione. I dati relativi sono stati richiesti a Roma dalla Commissione che vi si era recata in visita all'ENEL, ed il presidente dell'ENEL aveva assunto formale impegno a trasmettere questi dati entro una settimana dall'invio degli elementi che egli aveva richiesto e che l'Assessore si era impegnato a mandare. Poi l'Assessore non li ha mandati, perché aveva la sua tesi. L'Assessore in verità si era fatto parte diligente richiedendo ai dirigenti della azienda municipalizzata di Rovereto i dati; come mai questi dati non sono arrivati?

Come mai è arrivata invece una lettera dell'ENEL nella quale erano ribadite tutte le riserve riguardo alla concessione, anche se era dato il placet alla prosecuzione dei lavori. È

stata opera mia questa di ritardare? Io non so se altri si siano intromessi fra l'ENEL e la Commissione; so che io ho sollecitato ripetutamente e che non posso essere accusato, egregio cons. Benedetti, di negligenza.

Ho proposto la proroga per la Commissione fino al 15 ottobre perché se questi dati non ci sono, spero di poter convincere la Commissione a decidere di mandare in Consiglio il disegno di legge anche senza questi dati. Ma accuse su questo punto non sarebbero giuste, non possono essere fatte.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Albertini.

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Veramente, anche negli anni in cui ho avuto la Presidenza del Consiglio regionale, non mi sono mai trovato di fronte ad una situazione come quella in cui si trova ora la Commissione che ha trattato l'argomento e che ha già votato sulla materia. Infatti, presente anche l'Assessore, la Commissione ha adottato, sul disegno di legge per la centrale del Leno, un parere negativo, anche su mia richiesta, quando chiesi che una decisione, comunque fosse, venisse adottata. Io non capisco ora se si voglia di nuovo deliberare da parte della Commissione; ma la cosa è impossibile. Il regolamento è estremamente chiaro in proposito e la Commissione ha regolarmente deliberato dando parere contrario. Ora resta soltanto da formulare materialmente la relazione sul pensiero della Commissione e sui motivi che hanno condotto a questo voto negativo e non su quanto, successivamente al voto, può essere avvenuto di pensare al Presidente o ad uno dei singoli componenti della Commissione in parola.

Il parere della Commissione, già espresso, non può essere condizionato da nuovi ele-

menti. Il disegno di legge come tale è uscito dall'ambito della Commissione. A termini di regolamento, il tempo concesso per il varo di questa relazione è stato superato più volte; non è mai stata concessa formalmente una proroga, ma sta di fatto che si sono superati i 40 giorni che sono previsti come termine massimo dal regolamento in parola.

Non credo che il Consiglio possa accettare una procedura simile, che finirebbe per subordinare la attività del Consiglio stesso ad una violazione di regolamento compiuta dalla Commissione. Dopo che la decisione è stata adottata, ed è stata una decisione negativa, abbiamo avuto il parere della Commissione affari generali, alla quale, fra l'altro, il Consiglio regionale aveva deliberato di affidare tutta la materia idroelettrica, tanto che fummo in dubbio quando questo disegno di legge andò alla Commissione industria. Dopo tutto ciò, comunque, la Commissione chiese di poter fare un viaggio a Roma, per un colloquio sulla materia presso l'ENEL ed il viaggio fu fatto. I dati che l'ENEL richiese in quella sede sono stati forniti nel momento stesso della richiesta. Li avevo con me casualmente e li esposi immediatamente, quei dati che potevo dare e dire all'ENEL. Quanto invece l'ENEL doveva dare, in informazioni, come contropartita di energia elettrica alle stesse condizioni, non è mai stato dato. Se questi dati non sono arrivati, certamente la colpa non è mia.

Mi rifiuto, e rifiuto a nome della Giunta, di accettare questa gratuita insinuazione. Quando il Presidente della Commissione fa delle insinuazioni, avrebbe il dovere di dire a chi le accuse rivolge.

La Giunta comunque non ha mai compiuto alcun passo, al di fuori di quelli che sono stati condotti insieme alla Commissione.

A prescindere da ciò, non è possibile accordare alcuna ulteriore proroga a questa di-

scussione: il massimo possibile a norme di regolamento, 40 giorni, è già stato abbondantemente superato; la Commissione ha esaurito ogni suo compito, resta soltanto il lato esecutivo della presentazione della relazione, a motivazione di un voto che è stato dato e non può essere modificato.

PRESIDENTE: La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): È strano che ci si scandalizzi per questo superamento dei termini regolamentari per questo disegno di legge. L'Assessore Albertini dovrebbe ricordare molto bene, durante il periodo della sua presidenza ed anche più indietro nel passato, casi di disegni di legge che sono stati fermi presso le Commissioni legislative anche per degli anni...

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Ma non erano stati votati.

NARDIN (P.C.I.): Ci si può scandalizzare, quindi... meglio tardi che mai comunque e speriamo che ciò rappresenti un impegno programmatico per la maggioranza anche per l'avvenire e per i termini di tutte le deliberazioni. Questo in generale.

Su questo particolare argomento mi stupisco sempre più: se lei ricorda bene, signor Assessore, dovrebbe essere consapevole che quando la Commissione legislativa lasciò Roma, dopo i contatti con la Presidenza dell'ENEL, la questione era tutt'altro che chiusa. Fin dalla prima parte della seduta — a parte la competenza o meno della Commissione affari generali — fu proposto, in sede di Commissione, che un esame del problema fosse fatto, subito, con la direzione dell'ENEL; non si ebbe alcuna decisione, si riservava il giudizio dopo questo contatto. L'Assessore prese i contatti

con l'ENEL ma, da quanto ci consta, non furono esaurienti, perché quando furono prospettate due possibili soluzioni, nessuna fu adottata definitivamente. Si chiede infatti se l'ENEL sarebbe stato in grado di fornire la città e la zona di Rovereto delle quantità di energia che prevedibilmente avrebbe richiesto e se tale fornitura avrebbe potuto avvenire alle condizioni che si prevedevano realizzabili attraverso l'impianto del Leno. Se non avessimo avuto soddisfazione a queste due richieste, è evidente che, sia pur *obtorto collo*, avremmo dato voto favorevole al varo del provvedimento. A Roma i dirigenti dell'ENEL non avevano i dati relativi alle centrali interessate; alla nostra proposta sulla fornitura di quantitativi di energia necessari al futuro sviluppo ci si richiesero i dati relativi alle possibilità di assorbimento di energia elettrica...

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Ma da chi?

NARDIN (P.C.I.): Dall'ing. Baroncini e da un altro ingegnere dell'ENEL che non so o non ricordo come si chiami, presente l'avv. Di Cagno.

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Glieli ho dati in quella seduta.

NARDIN (P.C.I.): No, Assessore Albertini. In quella sede furono richiesti quei dati e quando ci salutammo la richiesta fu ripetuta, tanto è vero che Paris accennò alla trasmissione di dati per una completa conoscenza del problema.

Non voler concedere alla Commissione la proroga richiesta mi pare assurdo. La Commissione è già convocata per giovedì prossimo, il tema è al terzo punto dell'Ordine del giorno, ma possiamo spostarlo anche al primo. La pro-

roga è indispensabile. Non mi pare possibile creare un precedente richiamando forzosamente in aula un disegno di legge sprovvisto della relazione della Commissione, e ciò non per colpa della Commissione, ma per la straordinaria situazione in cui si è venuta a trovare. Negare questa proroga sarebbe contrario anche ai diritti della Commissione che è organismo del Consiglio, ed ha doveri, sì, ma anche qualche diritto. Se finora non è stato possibile alla Commissione giudicare partitamente, una proroga è indispensabile!

PRESIDENTE: La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Sono contrario alla concessione della proroga, penso che sia opportuno tener conto anche di fatti che finora non sono stati tenuti presenti, e si tratta di cose serie.

Va innanzitutto rilevato che è dovere delle Commissioni esprimere il loro parere a tempo debito. È vero che molte volte le Commissioni hanno trattenuto per lungo tempo disegni di legge, però non ricordo alcun precedente di schemi di provvedimento congedati in Commissione, dopo che la Commissione aveva su di essi regolarmente deliberato. Ed anche se ciò fosse avvenuto, si tratterebbe di un fatto abnorme, contrario al regolamento ed alla procedura.

Senza entrare nel merito della questione, la situazione è questa: la Commissione ha deliberato negativamente su questo provvedimento, il Presidente della Commissione può fornire tutti i dati acquisiti; ma una volta che si è deliberato, la relazione deve venire a giustificare questa decisione ed a motivarla. Il materiale successivamente acquisito deve essere discusso in aula, non in Commissione. Eventualmente, ove lo ritenga opportuno, il Consiglio

potrà deliberare un rinvio del provvedimento davanti alla Commissione od una sospensione della trattazione per l'acquisizione di altri elementi; ma la Commissione, una volta che la decisione è stata oggetto di un voto, altro non può che eseguire gli adempimenti formali che la decisione comporta.

PRESIDENTE: La parola al cons. Paris.

PARIS (P.S.I.): Ogni volta che discutiamo questo disegno di legge ci sono delle novità. Il calore delle argomentazioni che vengono svolte, il manto dell'urgenza col quale si vuol coprire il desiderio di varare questo provvedimento, per la mia esperienza mi rendono sospettoso. È vero che la Commissione aveva votato...

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Ha votato.

PARIS (P.S.I.): Ha votato, anzi votò, se ci teniamo alla precisione. Ma per la stesura della relazione sembravano necessari quei dati che tutti sanno. Ed io chiesi a lei, signor Presidente, l'autorizzazione ad attenderli e l'Assessore si associò alla mia richiesta.

Ha ragione Nardin quando ricorda queste cose.

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Non i dati, la risposta si chiedeva.

PARIS (P.S.I.): Ora l'Assessore Albertini ha, evidentemente, un vuoto di memoria, son cose che possono accadere. Tuttavia affermo che i dati che erano stati richiesti dall'ENEL non furono tutti forniti, tanto è vero che dopo la seduta a Roma della Commissione con la direzione dell'ENEL, dati furono richiesti agli ingegneri della Municipalizzata di Rovereto,

dati che furono tradotti in un diagramma di produzione, che io consegnai al Presidente del Consiglio, che inviò all'ENEL.

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): È una cosa diversa, ma non contraddittoria, gliela spiegherò.

PARIS (P.S.I.): Se è diversa non lo so. So che le richieste della Commissione all'ENEL furono condensate nei seguenti cinque quesiti, che mi permetto di leggere dal verbale della Commissione stessa (legge). So che avemmo dall'ENEL risposte soddisfacenti circa le possibilità di fornitura, da parte dell'ente nazionale, di ogni quantitativo di energia necessario agli sviluppi futuri di Rovereto, a condizioni finanziarie, ci fu detto, sicuramente migliori di quelle conseguibili attraverso la centrale propria.

Vi ricordo, signori, che siamo di fronte ad un impegno per 1247 milioni; se il Consiglio ritiene di poter trattare un problema del genere senza gli elementi indispensabili ad una giusta valutazione, lo faccia.

PRESIDENTE: Io non ho relazioni, né di maggioranza né di minoranza... Non ho avuto mai niente.

BENEDETTI (D.C.): Ma come, la relazione di minoranza è stata stilata e stampata, signor Presidente, deve esserci!

ALBERTINI (Assessore industria e turismo - D.C.): Non voglio intervenire sul merito, ho sentito i pareri sulla procedura e devo rispondere. Le perplessità in seno alla Commissione sono venute dopo, e non so perché siano venute. Forse per modificare il voto che era già stato espresso negativamente? Cosa vuole, in sostanza, Paris?

Cambiare la relazione o rivotare il disegno di legge? Non può cambiare un voto che già è stato regolarmente espresso. Può, forse, modificare la relazione, ma penso che non possa che segnalare al Consiglio regionale eventuali elementi per una decisione favorevole. In base al regolamento non credo che esistano espedienti possibili. Ma se il disegno di legge è stato votato dalla Commissione, se è venuto in aula, se è stato iscritto all'Ordine del giorno — ed ora è sparito dall'Ordine del giorno anche se esiste, in materia, una precisa norma non solo del regolamento, ma anche dello statuto —, che cosa possiamo dire? L'Ordine del giorno, signori, viene trasmesso anche al Commissario del Governo, ha una sua importanza, ha una sua efficacia.

Mi riferisco alla riunione dei capigruppo ed affermo che si tratta di un organo che non è idoneo a togliere alcunché dall'Ordine del giorno, neanche il Presidente del Consiglio regionale può farlo.

Eventualmente una decisione del genere deve essere votata qui, dal Consiglio. Ci vogliono dei limiti anche nella procedura o non si finirà per capir più niente sul regolamento. Meglio deliberare eventualmente in sede consiliare la restituzione del disegno di legge alla Commissione; non è possibile dare alcuna proroga.

A nome della Giunta regionale mi dichiaro contrario alla proroga richiesta.

PRESIDENTE: Chi prende ancora la parola? Pongo in votazione la proroga richiesta dalla Commissione industria fino al 30 settembre per il disegno di legge n. 81, riguardante gli organi consultivi in materia di lavori pubblici: è approvata.

Pongo in votazione la proroga dei termini fino al 15 ottobre per il disegno di legge sulla Centrale del Leno: 12 favorevoli, 17 con-

trari, nessun astenuto. La proroga è respinta, e il disegno di legge è scritto all'Ordine del giorno senza relazione della Commissione.

Pongo ai voti la proroga fino al 30 settembre del disegno di legge n. 133: approvato.

Pongo ai voti la proroga fino al 30 settembre del disegno di legge n. 134: approvato.

Pongo ai voti la proroga fino al 15 ottobre del disegno di legge n. 137: approvato.

Il Presidente della Commissione finanze Lutteri chiede la proroga fino al 15 ottobre per l'esame del disegno di legge n. 131. È posta ai voti tale proroga: approvata.

Il Presidente della Commissione agricoltura Dusini chiede la proroga fino al 31 ottobre dei disegni di legge n. 1, 125, 135 e 139.

Pongo ai voti queste proroghe dei termini: approvate.

Il Presidente della Commissione affari generali dr. Benedikter chiede la proroga fino al 15 novembre per i disegni di legge n. 33, 40, 45, 52, 57, 67, 68, 82, 102, 112, 113, 123, 127, 128, 129, 130 e 136. Pongo ai voti queste proroghe: approvate.

Passiamo al punto 2 dell'Ordine del giorno: **Disegno di legge n. 99**: « *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 24 sulla elezione del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige* ».

La parola alla Giunta.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): La Giunta regionale è pronta a discutere questo disegno di legge; desidera tuttavia prospettare al Consiglio regionale l'opportunità di un breve spostamento di questa discussione. Il 20 del mese corrente scade il termine per la pronuncia del Governo sul disegno di legge che discuteremo nella sessione ordinaria circa la legge elettorale comunale. Come lor signori sanno, numerose norme, specialmente

di natura regolamentare, introdotte in quella legge, sono riportate pari pari in quella che stiamo per discutere. Sarebbe opportuno, mi pare, attendere la pronuncia del Governo. Dai contatti che ho avuto in sede romana, mi pare che ancora non sia stata raggiunta una decisione definitiva: sono ancora in corso studi da parte dei vari Ministeri. Naturalmente rimettiamo ogni decisione al Consiglio, poiché, ripeto, la Giunta è disposta a discutere anche subito.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte dazu sagen, daß ich — was mich betrifft — damit einverstanden wäre, allerdings unter der Bedingung, daß dann tatsächlich die Sache nächste Woche behandelt würde, auch wenn inzwischen andere Gesetze diskutiert werden. Denn es ist uns vom Regionalauschuß gesagt und in der Kommission immer wieder unterstrichen worden, daß diese Abänderung des regionalen Wahlgesetzes, besonders was die dreijährige Sesshaftigkeit betrifft, noch im Laufe dieses Herbstes verabschiedet werden muß.

CONSIGLIERI: (*Interruzione*)

BENEDIKTER (S.V.P.): Denn es ist uns gesagt worden, daß, wenn dieses regionale Wahlgesetz mit der dreijährigen Sesshaftigkeit nicht jetzt im Herbst verabschiedet wird, es wegen der notwendigen Prozedur für die Aufstellung der Wählerlisten der kommenden Wahlen im Herbst 1964 überhaupt nicht mehr möglich sein wird, dasselbe noch anzuwenden. Auf diese Woche kommt es daher nicht mehr an, aber die Arbeiten sollten so gelenkt werden, daß dann tatsächlich nächste Woche damit begonnen werden kann.

(Vorrei aggiungere che per quanto mi riguarda sarei d'accordo con la proposta, a condizione che la questione sia trattata effettivamente la settimana prossima anche se nel frattempo si discutono altre leggi. Questo perché la Giunta ci ha informati, ed in commissione lo si è ancora ripetuto, che il presente emendamento della legge elettorale regionale ed in special modo la clausola della residenza triennale devono essere congedati entro quest'autunno).

CONSIGLIERI: *(Interruzione)*

(Ci è stato detto infatti che se la legge elettorale regionale con la clausola della residenza triennale non venisse emanata quest'autunno stesso, essa non potrebbe più venire applicata nelle prossime elezioni, quelle dell'autunno 1964, a causa della procedura necessaria per la compilazione delle liste elettorali. Non è tanto questa settimana che ha importanza quanto che i lavori siano condotti in modo da poter effettivamente iniziare la settimana prossima).

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Confermo che si tratta di un breve rinvio. La Giunta è convinta che sia opportuno questo rinvio, si rimette comunque al parere del Consiglio.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo con la proposta di rinviare la discussione alla prossima settimana?: il rinvio è approvato.

Disegno di legge n. 116: « *Ordinamento della Stazione sperimentale agraria regionale di San Michele all'Adige* ».

La parola alla Giunta regionale.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.):

Nel presentare il disegno di legge per la istituzione della Stazione sperimentale agraria regionale di S. Michele all'Adige, si ritiene opportuno esporre, di seguito, alcuni cenni sul passato dell'ente ed alcune notizie su come esso era configurato alla data di entrata in vigore della L.C. 26 febbraio 1948 e del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574.

La vita dell'ente ha praticamente inizio con l'anno 1873, anno in cui Edmondo Mach viene nominato « direttore provvisorio dell'Istituto agrario di S. Michele all'Adige » ed al quale spetta il merito di aver fissato le direttive didattiche e sperimentali rispecchiando le esigenze agricole della Regione e che derivano dalla preparazione scientifica del Mach acquisita presso la Stazione sperimentale di Klosterneuburg.

Nella scia del Mach operarono Carlo Portele, Carlo Mader e Giuseppe Schindler, sviluppando le direttive e integrandole con altre attività sperimentali, didattiche e dimostrative le quali ebbero un particolare rilievo, oltre che nel settore viticolo-enologico, anche nel campo della frutticoltura.

Superato il difficile periodo della guerra 1915-1918 e dell'immediato dopoguerra durante i quali Osvaldo Orsi e Carlo de Grammatica dovettero riorganizzare l'Istituto agrario e la annessa Stazione sperimentale, nel 1926 con R.D. 29 luglio 1926 n. 1415, veniva costituito il Consorzio fra lo Stato e la provincia di Trento per il funzionamento dell'Istituto agrario provinciale e dell'annessa stazione sperimentale.

È opportuno tenere presente che, a norma di quelle disposizioni, il predetto Istituto si divideva in due sezioni: una costituita dalla Scuola agraria e l'altra dalla Stazione sperimentale. Quest'ultima doveva svolgere un'attività coordinata a quella degli altri Istituti sperimentali dello Stato.

Giova altresì ricordare che, a quella data e fino al 30 giugno '28 l'insegnamento agrario di ogni ordine e grado e la sperimentazione agraria, dipendevano dal Ministero dell'Economia nazionale, mentre successivamente fecero capo a due dicasteri diversi.

Con il R.D.L. 25 novembre 1929 n. 2226 lo Stato, nel contemplare l'assetto delle Stazioni sperimentali dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e nell'elencare gli Istituti sperimentati equiparati agli istituti scientifici universitari, comprese tra le stazioni sperimentali consorziali la « Stazione agraria sperimentale consorziale presso l'Istituto agrario di S. Michele all'Adige ». Con tale atto la Stazione sperimentale è stata scorporata dal Consorzio istituito con il R.D. 29 luglio 1926 n. 1415. La sua veste giuridica è diventata quella di una Stazione sperimentale agraria consorziale (consorzio fra lo Stato e Provincia di Trento) retta dallo stesso Consiglio di amministrazione del Consorzio istituito con il più volte citato R.D. 29 luglio 1926 n. 1415 il quale in virtù dell'art. 51/bis del R.D.L. 5 giugno 1930 n. 951 ebbe la potestà di funzionare da Comitato amministrativo della Stazione sperimentale.

La legge del 25 novembre 1929 n. 2226 conferiva alla Stazione sperimentale un ordinamento di portata più ampia, il quale stava in rapporto con le nuove direttive impresse alla sperimentazione per renderla più aderente alle mutate condizioni politiche della Regione.

È necessario però rilevare come, anche dopo l'entrata in vigore della citata legge 25 novembre 1929, non venne attuata completamente la prevista e progettata autonomia amministrativa della Stazione sperimentale rispetto all'Istituto agrario provinciale di S. Michele all'Adige. Però tale situazione non nocque di per se stessa all'attività di questo centro di ricerca e di sperimentazione, il quale poté

continuare a valersi del complesso patrimonio del consorzio per il funzionamento dell'Istituto stesso. Acquistò però giuridicamente ed amministrativamente una fisionomia più precisa. Ebbe un proprio bilancio al quale fanno capo tutte le entrate e tutte le spese della Stazione sperimentale comprese quelle per il personale direttamente assunto dal consorzio per le necessità della Stazione stessa.

Lo Stato, con il D.P.R. 24 aprile 1950 n. 562, ha nominato un collegio di revisori dei conti per il riscontro della gestione finanziaria della Stazione sperimentale. I bilanci e gli atti sottoposti all'esame di detto collegio si riferiscono alla sperimentazione agraria ed al Laboratorio chimico.

Alla Stazione sperimentale di S. Michele è poi stato affidato con il R.D.L. 15 ottobre 1925 n. 2033 il servizio per la repressione delle frodi quale Istituto collaboratore e con il successivo D.M. 25 settembre 1953 riguardante il « Riordinamento delle circoscrizioni amministrative degli istituti incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi in esecuzione al R.D.L. 15 ottobre 1925 n. 2033 », la Stazione sperimentale venne all'art. 56 indicata come istituto di vigilanza principale incaricato per la Regione Trentino-Alto Adige.

Mentre lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige stabilisce che le Stazioni agrarie sperimentali, come altre istituzioni di carattere agrario, entrino nel quadro delle competenze della Regione, le norme di attuazione dello Statuto (D.P.R. 30 giugno 1951 n. 574) precisano, all'art. 86 punto 5, il passaggio alla Regione delle Stazioni sperimentali di S. Michele all'Adige e di Teodone.

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 30 giugno 1951 n. 574, lo Stato avvertì l'incompetenza a continuare il proprio intervento contributivo a favore della Stazione sperimentale di S. Michele all'Adige.

Infatti nel 1956 cessò di erogare il proprio contributo a favore della Stazione sperimentale attribuendole, come più sopra detto, la vigilanza per la repressione delle frodi, dotandola a questo fine, di mezzi adeguati. Inoltre, di recente, il Ministero dell'Agricoltura la comprese fra gli Istituti che fanno parte del « Centro Studi per la patata » assegnandole ogni anno speciali contributi.

È necessario far rilevare come in seguito all'applicazione del citato D.P.R. 30 giugno 1951 n. 574 la Stazione sperimentale entrò in una fase critica ed ha potuto continuare la sua attività per la comprensione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto agrario provinciale di S. Michele all'Adige, il quale attraverso l'Amministrazione provinciale di Trento ed agli aiuti avuti dalla Regione sotto forma di assegnazione di fondi e comando di personale, ebbe il merito di non interrompere l'attività.

In questo periodo anzi venne potenziato il laboratorio chimico, venne assunto personale ed anche la sperimentazione agraria poté continuare la ricerca in collaborazione con altri istituti nazionali.

Si dimostrava però sempre più impellente la necessità di dare un assetto giuridico alla Stazione sperimentale al fine di consentire un organico sviluppo ed una più attiva operosità.

Per tale ragione la Giunta regionale ha accolto la proposta formulata dall'Assessore dell'agricoltura e della cooperazione e sottopone all'approvazione del Consiglio regionale un disegno di legge per la trasformazione della Stazione sperimentale agraria consorziale di San Michele all'Adige in Stazione sperimentale agraria regionale di S. Michele all'Adige.

La Stazione, analogamente a quanto avviene per quelle dello Stato, è dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa

ed è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.

La Giunta regionale propone questa configurazione perché convinta che un ente di questa natura meglio possa rispondere alle necessità della sperimentazione e della ricerca che spesso hanno bisogno di una elasticità amministrativa, non sempre possibile in un organismo direttamente amministrato dalla Giunta stessa.

Si ritiene inoltre utile ribadire ancora il concetto della opportunità che la Stazione sperimentale abbia giurisdizione regionale nel senso che essa si occupi di problemi scientifici e tecnici che interessano l'agricoltura dell'intera Regione senza sottovalutare un'altra considerazione che la scienza e la ricerca non deve trovare limiti territoriali avanzando anzi la speranza che la Stazione sperimentale possa inserirsi sempre di più nella collaborazione con altri Istituti similari sia nazionali come esteri. Tale opportunità trova la sua origine non solo nei caratteri propri dell'economia agricola della Regione (le colture affini - il giovamento che dà un indirizzo unitario di produzione trova il mercato che si rafforza perché può contare su produzioni qualitativamente e quantitativamente migliori) ma nella stessa necessità di una giusta ampiezza della sfera d'azione che consente di giustificare l'acquisizione dell'attrezzatura necessaria per condurre le singole ricerche.

L'art. 2 della legge indica gli scopi della Stazione; che essa sia dotata di una sezione analisi, sezione indispensabile per la ricerca scientifica tenuto conto che ogni ricerca, o per le premesse o per le conclusioni, ha sempre bisogno di un'attrezzata sezione analisi.

È infine da pensare che alla Stazione sperimentale rimarranno o verranno affidati compiti di analisi da parte dello Stato o di altri Enti.

Questi servizi hanno bisogno di laboratori chimici ben attrezzati.

L'art. 4 stabilisce la composizione del Consiglio di amministrazione della Stazione. Di detto Consiglio è previsto faccia parte di diritto il Direttore della Stazione.

Inoltre del Consiglio faranno parte esperti e rappresentanti delle categorie economiche e degli enti pubblici interessati al funzionamento della Stazione. L'articolo prevede la rappresentanza linguistica in seno al Consiglio.

Gli articoli 5 - 6 - 7 - 8 - 9 prevedono la regolamentazione e le attribuzioni degli organi dell'ente, mentre i successivi articoli 10 - 11 - 12 dettano le norme di carattere amministrativo alle quali l'ente è sottoposto.

Gli articoli 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 stabiliscono le norme riguardanti il personale della Stazione sperimentale. Detto personale diviene personale di ruolo dell'Amministrazione regionale e viene inquadrato in un ruolo speciale per la sperimentazione, analogamente a quanto avviene per le Stazioni sperimentali dello Stato che pur avendo personalità giuridica propria, ed autonomia amministrativa, attingono il personale da speciali ruoli del Ministero dell'Agricoltura.

Per il Direttore della Stazione sperimentale sono previste le norme contenute nell'art. 15 mentre con l'art. 16 si trasferisce nel ruolo speciale per la sperimentazione il personale regionale attualmente inquadrato in quelli tecnici dell'Agricoltura e si prevede la possibilità di trasferire nel ruolo speciale personale regionale in possesso della laurea in chimica; si potrà così inquadrare in un ruolo più rispondente due funzionari che attualmente si trovano nella posizione prevista dal secondo comma dell'art. 16.

Con l'art. 17 si intende consentire il mantenimento in posizione di comando personale dell'Amministrazione provinciale di Trento.

La posizione del personale del Consorzio per il funzionamento dell'Istituto agrario di S. Michele all'Adige è regolata dall'art. 18 che prevede la possibilità di inquadrare detto personale nei ruoli speciali per la sperimentazione senza che il medesimo perda i diritti acquisiti. Le norme che regolano detto inquadramento hanno dovuto tenere conto del fatto che gli stipendi iniziali percepiti dal personale del Consorzio sono superiori a quelli percepiti dal personale regionale di pari grado.

Si è dovuto così prevedere l'attribuzione di assegni personali riassorbibili con la metà degli aumenti derivanti da promozioni o da anzianità.

Con l'art. 20 la legge prevede la possibilità di regolare i rapporti fra la Regione, lo Stato e Provincia di Trento in ordine all'utilizzo degli impianti e delle attrezzature esistenti a S. Michele ed in dotazione all'Istituto agrario provinciale o alla Stazione.

Premesse queste considerazioni in merito al progetto di legge che riguarda la Stazione sperimentale di S. Michele all'Adige, si ritiene utile accennare all'opportunità ed alla necessità che la Regione attui una primaria competenza conferitale dallo Statuto speciale. Non è certo la prima volta che l'argomento viene trattato in Consiglio regionale e sempre è emersa la necessità di dare un assetto giuridico alla Stazione Sperimentale di S. Michele all'Adige, assetto che deve preludere ad un nuovo periodo di fattiva attività di questo Ente il cui lavoro confidiamo possa contribuire alla soluzione di importanti problemi tecnici del settore agricolo.

Non è forse qui il luogo per illustrare il concetto di sperimentazione, ma è forse il caso di sottolineare come, nel tempo moderno la sperimentazione nel campo dell'agricoltura come in tutti gli altri possibili di ricerca scientifica, sia andato acquistando valore e interesse

sempre maggiore sia come riflesso della razionalizzazione del lavoro nell'intento di affrettare l'evoluzione pratica e teorica sia come mezzo per evitare errori spesso fatali al fine di affrettare ogni possibile conquista scientifica ed economica.

Per questo come nella chimica, nella fisica, nella medicina ed in altri campi, così anche nell'agricoltura si vanno sempre maggiormente rafforzando in tutti gli Stati quelle che sono le attività sperimentali.

È necessario che anche la Regione si inserisca in questa nuova realtà perché da essa può dipendere molto del futuro dell'agricoltura regionale che ha sempre più bisogno di affinare i mezzi tecnici e le conoscenze scientifiche per risolvere i problemi che costantemente investono questo importante settore di attività.

Con il provvedimento legislativo che viene sottoposto all'esame del Consiglio regionale, la Giunta regionale intende consentire lo inizio di una feconda attività alla Stazione sperimentale regionale di S. Michele all'Adige che, come in passato, dovrà anche per l'avvenire divenire il punto d'incontro dell'economia agricola regionale e strumento di progresso a favore della nostra agricoltura.

Nel presentarlo all'onorevole Consiglio la Giunta regionale confida che il presente progetto di legge venga dallo stesso approvato.

DISEGNO DI LEGGE

Ordinamento della stazione sperimentale agraria regionale di S. Michele all'Adige.

Art. 1

La Stazione sperimentale agraria consorziale di S. Michele all'Adige, istituita con il R.D.L. 25 novembre 1929 n. 2226, convertito in legge con la legge 5 giugno 1930 n. 951,

è trasformata in Stazione sperimentale agraria regionale, con sede in S. Michele all'Adige.

La Stazione è dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa ed è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.

Art. 2

La Stazione sperimentale ha lo scopo di promuovere il progresso tecnico ed economico dell'agricoltura sviluppando la ricerca scientifica e la sperimentazione agraria.

Essa è dotata di una sezione analisi per gli scopi specifici della sperimentazione e della ricerca scientifica ed è autorizzata ad eseguire analisi per il pubblico.

Le tariffe per le analisi saranno quelle stabilite dal Tariffario nazionale delle prestazioni professionali dei chimici (legge 19 luglio 1957 n. 679), pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 199 del 10 agosto 1957.

Spetta alla Stazione sperimentale l'esercizio delle attribuzioni previste dalla presente legge e da leggi speciali; essa potrà anche dedicarsi a servizi, ricerche o sperimentazioni che venissero ad essa affidate dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti. L'onere relativo resta a carico dell'ente per conto del quale la ricerca o la sperimentazione viene eseguita.

Art. 3

La Stazione sperimentale, per assolvere agli scopi di cui al precedente articolo, può articolarsi in più sezioni.

Il numero ed i compiti delle sezioni sono determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta del Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale, di cui al successivo articolo 4.

Art. 4

La Stazione sperimentale è retta da un Consiglio di amministrazione che dura in carica quattro anni. Esso è composto da 8 membri scelti tra esperti dei settori più rappresentativi dell'economia regionale, con particolare riguardo a quello agricolo, tra i quali, di diritto, il direttore della Stazione, uno in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, due designati dalle Giunte provinciali, due designati dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura, due designati dal Consiglio agrario forestale di Trento e della Commissione organica dell'agricoltura della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia dell'agricoltura. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del ruolo organico speciale della sperimentazione.

I membri nominati in sostituzione di altri, venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il quadriennio, restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati quelli che essi hanno sostituito.

La composizione del Consiglio di amministrazione, dovrà rispettare la consistenza dei gruppi linguistici rappresentati nel Consiglio regionale.

Art. 5

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia dell'agricoltura, nomina il Presidente del Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale agraria, scegliendo tra i componenti del Consiglio.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Stazione e prende i provvedimenti di urgenza riferendone al Consiglio per la ratifica, nella prima successiva adunanza.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente fa le veci il Consigliere da lui delegato, ed in ogni altro caso il Consigliere anziano.

Art. 6

Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia dell'agricoltura, per gravi motivi o quando, richiamato all'osservanza di obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo e regolamentare, persista a violarli.

In caso di scioglimento l'amministrazione è affidata ad un Commissario straordinario, nominato dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Gli emolumenti del commissario straordinario sono posti a carico della Stazione sperimentale e sono determinati dalla Giunta regionale.

Art. 7

Spetta al Consiglio di amministrazione:

- 1) predisporre i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi da inviare alla Giunta regionale per l'approvazione;
- 2) deliberare sulle spese ordinarie e straordinarie con i fondi indicati nel bilancio della Stazione;
- 3) adottare tutti i provvedimenti che si rendono necessari per il buon funzionamento della Stazione, compresa la vigilanza sul personale;

4) la ripartizione dei proventi d'analisi.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione che prevedono l'alienazione di immobili o spese straordinarie con impegni pluriennali, sono soggette all'approvazione della Giunta regionale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno quattro dei componenti il Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 8

La gestione finanziaria della Stazione sperimentale è soggetta al riscontro di un Collegio dei revisori composto da un magistrato della Corte dei conti con funzioni di Presidente e da due funzionari dell'Amministrazione regionale, di cui uno scelto fra i funzionari in servizio presso la Ragioneria regionale della Regione. Per ogni membro effettivo, escluso il Presidente, viene nominato un membro supplente.

Il Collegio dei revisori dura in carica quattro anni, e viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia dell'agricoltura.

Il Collegio esamina e riferisce sui progetti di bilancio preventivo e sul conto consuntivo e compie tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione della Stazione.

I bilanci preventivi e i conti consuntivi devono essere sottoposti all'esame del Collegio dei revisori almeno 15 giorni prima del termine stabilito per la riunione del Consiglio di amministrazione dedicato alla loro approvazione.

Art. 9

La Giunta regionale determina gli emolumenti da corrispondere al Presidente, ai membri del Consiglio di amministrazione, al Presidente del Collegio sindacale e ai sindaci della Stazione sperimentale.

Art. 10

L'amministrazione della Stazione sperimentale è regolata ad anno solare.

Il bilancio preventivo viene inviato per l'approvazione alla Giunta regionale entro il 1° settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio stesso.

Il rendiconto consuntivo è presentato per l'approvazione entro il mese di marzo dell'anno successivo, alla Giunta regionale insieme con le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale. Esso è comunicato, in allegato al conto consuntivo della Regione, al Consiglio regionale.

Il Consiglio di amministrazione della Stazione è tenuto a predisporre ogni anno il programma di attività per l'anno successivo ed a inviarlo unitamente al bilancio di previsione. Tale relazione verrà sottoposta all'approvazione dell'Assessorato regionale che sovrintende all'Agricoltura.

Il Consiglio di Amministrazione invierà pure, insieme al rendiconto consuntivo, una relazione dettagliata sul lavoro compiuto nell'anno precedente e sui risultati ottenuti.

In base alle risultanze del bilancio preventivo approvato dalla Giunta regionale, a carico del bilancio regionale, sarà stanziata una sovvenzione annuale a pareggio del bilancio della Stazione.

Art. 11

A costituire le entrate del bilancio della Stazione sperimentale concorrono:

- a) la sovvenzione inscritta nello stato di previsione della spesa della Regione;
- b) i proventi dei campi sperimentali;
- c) i proventi delle analisi;
- d) il ricavato di alienazione di mobili fuori uso;
- e) i redditi di eventuali donazioni o lasciti;
- f) le sovvenzioni o i contributi di Enti;
- g) le assegnazioni di fondi per particolari attività affidate alla Stazione dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti;
- h) qualunque altro introito riguardante la gestione e le finalità della Stazione sperimentale.

Art. 12

Le somme riscosse dalla Stazione sperimentale per i compensi indicati al precedente articolo 2 sono destinate a vantaggio della gestione della Stazione stessa, detratta una quota che è stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione devoluta a favore del personale addetto alla Sezione analisi e del Direttore della Stazione.

La quota spettante a detto personale non può eccedere, durante l'anno, la metà dell'ammontare dello stipendio. Dal computo dello stipendio è esclusa qualsiasi indennità accessoria.

Art. 13

Il personale della Stazione sperimentale è personale di ruolo dell'Amministrazione regionale. La sua carriera si svolge in conformità alle tabelle allegate alla presente legge costituenti il ruolo speciale per la sperimentazione.

Al pagamento dello stipendio e di ogni altro assegno e competenza anche accessoria al medesimo dovuti, provvederà direttamente la Regione a carico del proprio bilancio.

Art. 14

L'accesso alle qualifiche iniziali del ruolo di cui al precedente articolo si effettua mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare i cittadini in possesso dei requisiti richiesti dal testo unico per gli impiegati civili dello Stato e dei seguenti titoli di studio:

1) Per la qualifica di sperimentatore:

- branca della sperimentazione agraria: laurea in scienze agrarie o in scienze naturali o in scienze biologiche;
- branca della sperimentazione chimica: laurea in chimica, o in chimica industriale.

2) Per la qualifica di vice esperto:

- diploma di maturità scientifica o diploma di perito agrario o diploma di perito industriale chimico.

3) Per la qualifica di assistente aggiunto:

- diploma di scuola media inferiore ad indirizzo agrario.

4) Per la qualifica di preparatore:

- assolvimento degli studi obbligatori.

Il concorso è per titoli ed è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato oltre ad una prova di idoneità tecnica.

Art. 15

Il Direttore della Stazione sperimentale cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici della Stazione.

Partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione del personale regionale quando lo stesso esamina promozioni di personale del ruolo speciale per la sperimentazione.

Nei casi di urgenza prende, nei confronti del personale, i provvedimenti necessari, riferendone al Presidente.

Fino a quando a seguito di promozioni di carriera, non sarà ricoperto nel ruolo organico speciale della sperimentazione il posto con la qualifica di Direttore, la direzione della Stazione potrà essere affidata ad un funzionario dello stesso ruolo con qualifica non inferiore a quella di sperimentatore di 1ª classe.

Art. 16

Il personale regionale della carriera direttiva del ruolo tecnico dell'agricoltura che, all'entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso la Stazione sperimentale consorziale di S. Michele all'Adige, cessa di far parte del ruolo predetto ed è trasferito nel ruolo speciale della sperimentazione mantenendo l'anzianità, la qualifica ed il trattamento economico maturati nel ruolo di provenienza.

La Giunta regionale su richiesta dell'interessato e sentito il Consiglio di amministrazione del personale regionale, potrà trasferire nella carriera direttiva del ruolo speciale per la sperimentazione, il personale regionale della carriera del ruolo amministrativo in possesso della laurea in chimica mantenendo ad esso l'anzianità, la qualifica ed il trattamento economico maturati nel ruolo di provenienza.

Art. 17

La Giunta regionale potrà mantenere in posizione di comando, su proposta del Consiglio di amministrazione della Stazione e con il consenso dell'Amministrazione di provenienza, il personale di ruolo della Provincia autonoma di Trento, che, all'entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso la Stazione sperimentale consorziale di S. Michele all'Adige.

Al personale predetto saranno corrisposte, direttamente dalla Stazione, le indennità e i compensi allo stesso erogati dal Consorzio per il funzionamento della Stazione sperimentale consorziale di S. Michele all'Adige, mentre lo stipendio sarà rimborsato all'Amministrazione di provenienza.

Il personale in posizione di comando non occupa posti dell'organico.

Art. 18

Il personale del consorzio per il funzionamento dell'Istituto agrario provinciale di S. Michele all'Adige, che presta servizio presso la Stazione sperimentale consorziale di S. Michele all'Adige alla entrata in vigore della presente legge, può, entro due mesi da tale data, chiedere il proprio inquadramento nel ruolo organico speciale della sperimentazione o nei ruoli amministrativi e di ragioneria.

Trascorso tale termine la Giunta regionale deciderà entro giorni trenta, sull'accoglimento delle domande.

Il personale è inquadrato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della entrata in vigore della presente legge, entro i limiti dell'organico, nella qualifica iniziale della carriera in cui ciascuno ha esercitato effettivamente le mansioni, subordinatamente al possesso del relativo titolo di studio, fatta eccezione per l'inquadramento nella carriera esecutiva. Al personale contemplato nel presente articolo viene valutato per metà ad ogni effetto, ma non ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato presso l'Amministrazione di provenienza e può essere conferita la qualifica immediatamente superiore a quella di inquadramento, qualora con l'anzianità così valutata abbia titolo per il conseguimento della promozione. L'anzianità di servizio così maturata, nella parte non richiesta per la prima promozione, viene riconosciuta come se fosse

stata acquisita nella qualifica alla quale il personale è stato promosso.

La progressione in carriera è regolata dalle norme vigenti per il personale della Regione.

L'eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento presso il Consorzio e quello spettante, ivi compresa l'indennità di cui all'art. 17 della legge regionale 7 settembre 1958 n. 23, in relazione alla qualifica di inquadramento, o di quella relativa alla prima promozione quando questa venga conferita all'atto dell'inquadramento, è corrisposta a titolo di assegno personale riassorbibile con la metà degli aumenti derivanti da promozioni o di anzianità.

Art. 19

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà emanato apposito statuto regolamento, predisposto dal Consiglio di amministrazione della Stazione e approvato dalla Giunta regionale, per il funzionamento della Stazione sperimentale.

Art. 20

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con

lo Stato e la Provincia di Trento per l'eventuale utilizzo degli impianti e delle attrezzature esistenti a S. Michele all'Adige presso l'Istituto agrario provinciale per consentire il funzionamento della Stazione.

Art. 21

Nella prima applicazione della presente legge, la presentazione del bilancio preventivo della Stazione sperimentale, sarà effettuata entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 22

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1963 si provvede mediante prelevamento dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 52 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1963.

Art. 23

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TABELLA DEL RUOLO ORGANICO SPECIALE DELLA SPERIMENTAZIONE

CARRIERA DIRETTIVA

Branca della sperimentazione agraria			Branca della sperimentazione chimica		
N.ro posti	Q U A L I F I C A	Coeff.	N.ro posti	Q U A L I F I C A	Coeff.
Direttore (coeff. 670)					
1	Aiuto Direttore di I classe	500	1	Aiuto Direttore di I classe	500
2	Aiuto Direttore di II classe	402	2	Aiuto Direttore di II classe	402
4	Sperimentatore di I classe	325	3	Sperimentatore di I classe	325
	Sperimentatore di II classe	271		Sperimentatore di II classe	271
	Sperimentatore di III classe	229			

TABELLA DEL RUOLO ORGANICO SPECIALE DELLA SPERIMENTAZIONE

CARRIERA DI CONCETTO

N.ro posti	Q U A L I F I C A	Coeff.
1	Esperto principale	500
1	Esperto di I classe	402
2	Esperto di II classe	325
3	{ Esperto	271
	{ Esperto aggiunto	229
	{ Vice esperto	202

TABELLA DEL RUOLO ORGANICO SPECIALE DELLA SPERIMENTAZIONE

CARRIERA ESECUTIVA

N.ro posti	Q U A L I F I C A	Coeff.
2	Tecnico Capo	325
2	Assistente Tecnico Capo	271
5	{ Primo Assistente Tecnico	229
	{ Assistente Tecnico	202
8	{ Aiuto Assistente Tecnico	180
	{ Assistente Aggiunto	157

TABELLA DEL RUOLO ORGANICO SPECIALE DELLA SPERIMENTAZIONE

CARRIERA AUSILIARIA

N.ro posti	Q U A L I F I C A	Coeff.
4	Preparatore capo	173
6	Preparatore	159

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Dusini per la relazione della Commissione agricoltura.

DUSINI (Assessore suppl. commercio e credito - D.C.): Il disegno di legge, sottoposto all'esame della Commissione legislativa nella seduta del 3 luglio 1963, è stato dalla stessa approvato all'unanimità dei presenti.

Ad alcuni articoli la Commissione ha ritenuto di apportare qualche modifica, per rendere più chiara e rispondente la dizione di talune norme ed anche per migliorare il contenuto di talune di esse.

Su richiesta dell'Assessore proponente dott. Turrini, la Commissione ha approvato un nuovo testo dell'art. 16, ed ha aggiornato le Tabelle del ruolo organico speciale della sperimentazione, nel modo seguente:

CARRIERA DIRETTIVA

Branca della sperimentazione agraria

Numero di posti

1	1
3 anziché	2
5 anziché	4

CARRIERA DI CONCETTO

2 anziché	1
2 anziché	1
3 anziché	2
4 anziché	3

CARRIERA ESECUTIVA

2	2
4 anziché	2
5	5
8	8

Rimane invariata la Tabella della carriera ausiliaria.

La Commissione legislativa confida che l'onorevole Consiglio regionale vorrà approvare sollecitamente il presente disegno di legge.

Esprime nel contempo l'auspicio che il personale, che resterà alle dipendenze del Consorzio di S. Michele, trovi, analogamente a quello della Stazione sperimentale, una sollecita sistemazione giuridica ed economica.

DISEGNO DI LEGGE
« ORDINAMENTO DELLA STAZIONE SPERIMENTALE AGRARIA REGIONALE DI
S. MICHELE ALL'ADIGE »

Testo della Giunta	Testo della Commissione
Articoli emendati	
Art. 2	Art. 2
La Stazione sperimentale ha lo scopo di promuovere il progresso tecnico ed economico dell'agricoltura sviluppando la ricerca scientifica e la sperimentazione agraria.	Idem
Essa è dotata di una sezione analisi per gli scopi specifici della sperimentazione e della ricerca scientifica ed è autorizzata ad eseguire analisi per il pubblico.	... sezione di analisi...
Le tariffe per le analisi saranno quelle stabilite dal Tariffario nazionale delle prestazioni professionali dei chimici (legge 19 luglio 1957, n. 679), pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 10 agosto 1957.	Idem
Spetta alla Stazione sperimentale l'esercizio delle attribuzioni previste dalla presente legge e da leggi speciali; essa potrà anche dedicarsi a servizi, ricerche o sperimentazioni che venissero ad essa affidate dallo Stato, dalla Regione o da altri enti. L'onere relativo resta a carico dell'ente per conto del quale la ricerca o la sperimentazione viene eseguita.	... del quale i servizi e le prestazioni vengono eseguiti.
Art. 4	Art. 4
La Stazione sperimentale è retta da un Consiglio di amministrazione che dura in carica quattro anni. Esso è composto da otto membri scelti tra esperti dei settori più rappresentativi dell'economia regionale, con particolare	... quattro anni. Esso è composto da otto membri scelti tra esperti dei settori più rappresentativi dell'eco-

Testo della Giunta	Testo della Commissione
riguardo a quello agricolo, tra i quali, di diritto, il Direttore della Stazione, uno in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, due designati dalle Giunte provinciali, due designati dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, due designati dal Consiglio agrario forestale di Trento e dalla Commissione organica dell'agricoltura della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano.	nomia, con particolare riguardo a quello agricolo: — uno in rappresentanza dell'Amministrazione regionale; — uno designato dalla Giunta provinciale di Trento; — uno designato dalla Giunta provinciale di Bolzano; — uno designato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Trento; — uno designato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano; — uno designato dal Consiglio agrario forestale provinciale di Trento; — uno designato dalla Commissione organica dell'agricoltura della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano. Il Direttore della Stazione è membro di diritto.
Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia dell'agricoltura. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del ruolo organico speciale della sperimentazione.	Idem
I membri nominati in sostituzione di altri, venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il quadriennio, restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati quelli che essi hanno sostituito.	Idem
La composizione del Consiglio di amministrazione, dovrà rispettare la consistenza dei gruppi linguistici rappresentati nel Consiglio regionale.	Idem

Testo della Giunta	Testo della Commissione
Art. 5	Art. 5
Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia dell'agricoltura, nomina il Presidente del Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale agraria, scegliendo tra i componenti del Consiglio.	Idem
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Stazione e prende i provvedimenti di urgenza riferendone al Consiglio per la ratifica, nella prima successiva adunanza.	... ratifica, nell'adunanza successiva.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente fa le veci il consigliere da lui delegato, ed in ogni altro caso il consigliere anziano.	... il consigliere da lui delegato.
Art. 7	Art. 7
Spetta al Consiglio di amministrazione:	Idem
1) predisporre i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi da inviare alla Giunta regionale per l'approvazione;	Idem
2) deliberare sulle spese ordinarie e straordinarie con i fondi indicati nel bilancio della Stazione;	Idem
3) adottare tutti i provvedimenti che si rendono necessari per il buon funzionamento della Stazione, compresa la vigilanza sul personale;	Idem
4) la ripartizione dei proventi d'analisi.	4) ripartire i proventi d'analisi.
Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione che prevedono l'alienazione di immobili o spese straordinarie con impegni pluriennali, sono soggette all'approvazione della Giunta regionale.	Idem
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno quattro dei componenti il Consiglio. Le deliberazioni sono prese a	Idem

Testo della Giunta	Testo della Commissione
maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.	
Art. 8	Art. 8
La gestione finanziaria della Stazione sperimentale è soggetta al riscontro di un Collegio dei revisori composto da un magistrato della Corte dei Conti con funzioni di Presidente e da due funzionari dell'Amministrazione regionale, di cui uno scelto fra i funzionari in servizio presso la Ragioneria regionale della Regione. Per ogni membro effettivo, escluso il Presidente, viene nominato un membro supplente.	... Ragioneria della Regione. Per ogni...
Il Collegio dei revisori dura in carica quattro anni, e viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia dell'agricoltura.	Idem
Il Collegio esamina e riferisce sui progetti di bilancio preventivo e sul conto consuntivo e compie tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione della Stazione.	Idem
I bilanci preventivi e i conti consuntivi devono essere sottoposti all'esame del Collegio dei revisori almeno quindici giorni prima del termine stabilito per la riunione del Consiglio di amministrazione dedicato alla loro approvazione.	Idem
Art. 9	Art. 9
La Giunta regionale determina gli emolumenti da corrispondere al Presidente, ai membri del Consiglio di amministrazione, al Presidente del Collegio sindacale e ai sindaci della Stazione sperimentale.	... del Collegio dei revisori e ai sindaci...

Testo della Giunta	Testo della Commissione
Art. 10	Art. 10
L'amministrazione della Stazione sperimentale è regolata ad anno solare.	Idem
Il bilancio preventivo viene inviato per l'approvazione alla Giunta regionale entro il 1° settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio stesso.	Idem
Il rendiconto consuntivo è presentato per l'approvazione entro il mese di marzo dell'anno successivo, alla Giunta regionale insieme con le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale. Esso è comunicato, in allegato al conto consuntivo della Regione, al Consiglio regionale.	... entro il mese di maggio dell'anno...
Il Consiglio di amministrazione della Stazione è tenuto a predisporre ogni anno il programma di attività per l'anno successivo ed a inviarlo unitamente al bilancio di previsione. Tale relazione verrà sottoposta all'approvazione dell'Assessorato regionale che sovrintende all'agricoltura.	... e del Collegio dei revisori. Esso è...
Il Consiglio di amministrazione invierà pure, insieme al rendiconto consuntivo una relazione dettagliata sul lavoro compiuto nell'anno precedente e sui risultati ottenuti.	Idem
In base alle risultanze del bilancio preventivo approvato dalla Giunta regionale, a carico del bilancio regionale, sarà stanziata una sovvenzione annuale a pareggio del bilancio della Stazione.	Idem
Art. 14	Art. 14
L'accesso alle qualifiche iniziali del ruolo di cui al precedente articolo si effettua mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini in possesso dei requisiti richiesti dal Testo unico per gli impiegati civili dello Stato e dei seguenti titoli di studio:	Idem

Testo della Giunta	Testo della Commissione
1) per la qualifica di sperimentatore:	Idem
— branca della sperimentazione agraria: laurea in scienze agrarie o in scienze naturali o in scienze biologiche;	Idem
— branca della sperimentazione chimica: laurea in chimica, o in chimica industriale.	Idem
2) per la qualifica di vice esperto:	Idem
— diploma di maturità scientifica o diploma di perito agrario o diploma di perito industriale chimico.	Idem
3) per la qualifica di assistente aggiunto:	Idem
— diploma di scuola media inferiore ad indirizzo agrario.	Idem
4) per la qualifica di preparatore:	Idem
— assolvimento degli studi obbligatori.	Idem

Il concorso è per titoli ed è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato oltre ad una prova di idoneità tecnica.

Per quest'ultima qualifica, il concorso è per titoli...

Art. 16

Il personale regionale della carriera direttiva del ruolo tecnico dell'agricoltura che, all'entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso la Stazione sperimentale consorziale di S. Michele all'Adige, cessa di far parte del ruolo predetto ed è trasferito nel ruolo speciale della sperimentazione mantenendo l'anzianità, la qualifica ed il trattamento economico maturati nel ruolo di provenienza.

La Giunta regionale su richiesta dell'interessato e sentito il Consiglio di amministrazione del personale regionale, potrà trasferire nella carriera direttiva del ruolo speciale per la sperimentazione, il personale regionale della carriera del ruolo amministrativo in possesso

Art. 16

...della sperimentazione (branca della sperimentazione agraria).

Il personale regionale della carriera direttiva del ruolo amministrativo, in possesso della laurea in chimica, cessa di far parte del ruolo predetto ed è trasferito nel ruolo speciale della sperimentazione (branca della sperimentazione chimica).

Testo della Giunta	Testo della Commissione
della laurea in chimica mantenendo ad esso l'anzianità, la qualifica ed il trattamento economico maturati nel ruolo di provenienza.	Il collocamento del nuovo ruolo è effettuato con l'attribuzione della qualifica cui è annesso il coefficiente pari a quello della qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo di provenienza, con la conservazione dell'anzianità di carriera e di qualifica già acquisita.
Art. 18 Il personale del Consorzio per il funzionamento dell'Istituto agrario provinciale di S. Michele all'Adige all'entrata in vigore della presente legge, può, entro due mesi da tale data, chiedere il proprio inquadramento nel ruolo organico speciale della sperimentazione o nei ruoli amministrativi e di ragioneria. Trascorso tale termine la Giunta regionale deciderà entro giorni trenta, sull'accoglimento delle domande. Il personale è inquadrato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, entro i limiti dell'organico, nella qualifica iniziale della carriera in cui ciascuno ha esercitato effettivamente le mansioni, subordinatamente al possesso del relativo titolo di studio, fatta eccezione per l'inquadramento nella carriera esecutiva. Al personale contemplato nel presente articolo viene valutato per metà ad ogni effetto, ma non ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato presso l'Amministrazione di provenienza e può essere conferita la qualifica immediatamente superiore a quella di inquadramento, qualora con l'anzianità così valutata abbia titolo per il conseguimento della promozione. L'anzianità di servizio così maturata, nella parte non richiesta per la prima	Art. 18 Idem Idem ... viene valutato per intero ad ogni effetto, ma non ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, il servizio...

Testo della Giunta

Testo della Commissione

promozione, viene riconosciuta come se fosse stata acquisita nella qualifica alla quale il personale è stato promosso.

La progressione in carriera è regolata dalle norme vigenti per il personale della Regione.

L'eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento presso il Consorzio e quello spettante, ivi compresa l'indennità di cui all'art. 17 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, in relazione alla qualifica di inquadramento, o di quella relativa alla prima promozione quando questa venga conferita all'atto dell'inquadramento, è corrisposta a titolo di assegno personale riassorbibile con la metà degli aumenti derivanti da promozioni o di anzianità.

Per la promozione ad assistente tecnico capo si considera come servizio effettivo nella qualifica, il servizio eccedente riconosciuto nel comma precedente.

Idem

... di inquadramento e di quella conferita in base al quarto comma del presente articolo, è corrisposta...

PRESIDENTE: La parola al cons. Lutteri per la relazione della Commissione finanze.

LUTTERI (D.C.): La Commissione legislativa finanze, riunitasi il giorno 16 luglio 1963, ha espresso all'unanimità parere favorevole al disegno di legge.

Su proposta dell'Assessore alle finanze la Commissione ha accolto all'unanimità un emendamento sostitutivo dell'art. 22 del seguente tenore:

« Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1964 previsto in lire 30 milioni, si provvede mediante prelevamento dal fondo speciale de-

stinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi, che sarà istituito nello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario medesimo ».

Un altro emendamento proposto dall'Assessore alle finanze all'art. 23 è pure approvato all'unanimità. L'emendamento aggiuntivo è del seguente tenore:

« ... ed ha effetto dal 1° gennaio 1964 ».

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale. La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Devo scusarmi, poiché nell'unanimità della Commissione cui

ha accennato il Presidente Dusini, è compreso anche il mio voto, e quanto dirò ora non è per dichiarare che sia contrario, ma è comunque sicuramente diverso da quanto è previsto nella relazione. Si tratta di un tema che ho maturato, riflettendo e consultandomi con competenti del settore e che in quel momento non mi si era affacciato, almeno così chiaramente come ora.

La sperimentazione agraria, come è prevista dal disegno di legge che ci viene sottoposto, mi pare incompleta; manca infatti del settore zootecnico. A San Michele esistono, se non vado errato, una stalla ed una porcilaia, indispensabili, del resto, all'andamento dell'istituto, vuoi per i fabbisogni di concime, vuoi per l'istruzione e la sperimentazione casearia. Ma manca un programma di sperimentazione zootecnica vera e propria. Se io mi mettessi qui ad illustrare l'importanza del settore zootecnico, sarebbe fatica come quella di portar vasi a Samo; avremo eventualmente occasione di parlarne più avanti. Mi è sembrato invece che non possa essere lasciata sfuggire questa occasione, che è la più opportuna, per domandare, o suggerire, se non sia il caso di rivedere la stesura del disegno di legge affinché esso risulti il più possibile completo, includendo anche il settore zootecnico.

L'impressione che mi sono formato, nelle discussioni in quest'aula ed anche fuori — anch'io sono stato in vacanza in queste ultime settimane —, non mi consente di illustrare chiaramente come possa essere sistemato il problema; non sarebbe serio che io improvvisassi in materia. Ritengo però che si possa utilmente dare inizio ad una discussione con il signor Assessore, con la Giunta, con i proponenti insomma del provvedimento, se siamo in possesso di elementi sufficienti per approvare quanto ci viene proposto, o se invece, non sia meglio adottare questo nostro suggerimento. Se questo suggerimento pare positivo, sem-

brerebbe necessario del tempo per arrivare ad una soluzione più completa. Forse dovremo, per questo, prendere del tempo; uno o due mesi per sistemare le prospettive avanzate; ma sarebbe tempo speso bene.

Non aggiungo altro; vorrei però sapere subito, prima che prosegua la discussione, il parere del signor Assessore e quello, eventualmente, di altri colleghi, su quanto ho proposto.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Turrini.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): Il signor cons. Raffaelli ha puntualizzato uno dei compiti della stazione sperimentale di San Michele all'Adige sul quale, per la sua estrema importanza, vale la pena di porre ogni attenzione da parte di tutti. Vorrei far osservare al cons. Raffaelli che il disegno di legge proposto prevede che la stazione sperimentale sia separata dal reparto analisi, pur avendo carattere regionale; ma è anche detto che essa stazione può essere articolata in più sezioni. Ora, anche nel corso della preparazione di questo disegno di legge, esaminando le attività che avrebbero dovuto essere svolte dalla riorganizzata stazione sperimentale regionale, più volte si è fatto menzione del settore zootecnico, anche da parte degli esperti che sono stati consultati, e la sua attività per questo settore è stata prevista. Soltanto non si è ritenuto necessario specificarlo nella dizione degli articoli, come non si è voluto specificare, ad esempio, un settore viticolo, enologico e così via.

L'attività a favore del settore zootecnico, del resto, è già avviata: a San Michele sono già state svolte ricerche di notevole portata specialmente nel settore dell'alimentazione del bestiame, sia attraverso i foraggi selezionati, sia attraverso i mangimi composti, con ricerche

anche sugli effetti che le varie forme di alimentazione provocano sulla produzione e sulla qualità del latte; le relazioni in materia sono state affidate a due chimici tecnici specializzati della stazione, uno dei quali è specializzato proprio nel settore lattiero-caseario e nelle conseguenti incombenze riguardanti vigilanza e cura del bestiame.

Vorrei ancora ricordare, per quel che riguarda l'attività svolta da San Michele nel settore zootecnico, i corsi per l'allevamento del bestiame, i corsi sulla lavorazione dei prodotti del latte, le prove di mungitura meccanica nelle malghe. Vorrei ricordare anche che è previsto che il tecnico dell'ispettorato agrario di questo settore passi alla stazione sperimentale, quando questa sarà costituita.

Ancora aggiungo che gli esponenti delle federazioni allevatori di bestiame, nei contatti che abbiamo avuti, si sono dimostrati del tutto favorevoli al passaggio di tutte le competenze del settore alla stazione sperimentale. Se la dizione non appare sufficientemente chiara, nulla in contrario, da parte della Giunta, ad accogliere un emendamento che aggiunga la precisazione del settore zootecnico: bisognerà allora, evidentemente, puntualizzare anche gli altri.

Voglio ancora aggiungere che, per un buon funzionamento della stazione agraria sperimentale, sarà indispensabile una stretta collaborazione con l'Istituto agrario provinciale, il quale ha a disposizione stalle, vigneti, campi, pascoli, foreste e mezzi che possono dare i migliori risultati agli studi dei tecnici della stazione.

È stata svolta a San Michele una vasta attività in tutti i settori, e mi è grato ricordare particolarmente quello della pataticoltura. Proprio in questi giorni, al congresso internazionale di pataticoltura di Pisa, l'opera della stazione agraria sperimentale di San Michele

è stata ripetutamente citata; ed i nostri tecnici sono stati presenti con relazioni ed interventi del massimo interesse.

Voglio anche rendere noto che, proprio in questi giorni, il Ministero dell'Agricoltura mi ha comunicato che all'Istituto di San Michele è stato attribuito uno dei premi maggiori nella gara nazionale per la produttività in agricoltura: tre milioni di lire.

Concludendo, il settore zootecnico ha avuto ed avrà senz'altro ogni cura. Mi rimetto al Consiglio per le eventuali modificazioni del testo.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Raffaelli?

RAFFAELLI (P.S.I.): Lo vorrei, signor Presidente, ma ho una chiamata urgente da fuori città al telefono... Se può attendere cinque minuti, mentre parla un altro...

PRESIDENTE: Nessuno chiede la parola? Allora sospendiamo per dieci minuti.

(Ore 11,20).

(ore 11.45)

PRESIDENTE: La seduta riprende. La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): La mia telefonata non è durata fino ad ora... Devo solo dire che la risposta dell'Assessore è positiva al quesito posto. Quello che mi interessava accertare era se la Giunta era in questo ordine di idee. Vorrei però aggiungere che avrei preferito ulteriori delucidazioni sul problema se l'organico sarà o no corrispondente alle esigenze attuali, come pure sul problema delle attrezzature, a proposito delle quali potrebbe essere preferi-

bile la acquisizione di tali attrezzature da parte della stazione di S. Michele. Comunque prendo atto della dichiarazione dell'Assessore che c'è la buona volontà di estendere la attività della stazione a tutta la gamma di settori che interessano questo campo. Vorrà dire che se ci saranno o si potranno riscontrare nel corso dell'applicazione della legge delle deficienze si potrà provvedere a delle modifiche, particolarmente per quanto riguarda l'organico.

Dichiaro quindi che non presenterò l'ordine del giorno di soppressiva, ritenendo sufficiente la dichiarazione testé fatta dall'Assessore.

PRESIDENTE: La parola al cons. Kessler.

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D. C.): Il disegno di legge è indubbiamente molto importante e mi riferisco alla proposta del cons. Raffaelli, alla quale aderisco nel senso che una sperimentazione nel campo della zootecnia deve essere ritenuta indubbiamente importante, sperimentazione che finora non è stata fatta perché l'attività della Stazione sperimentale è stata finora quasi esclusivamente indirizzata verso la viticoltura. Sono dell'opinione che è giunto il momento in cui bisogna scegliere una strada.

Voglio anche aggiungere che si potrebbe dire che è difficile che una Stazione sperimentale possa avere più sezioni distinte, e perciò bisognerebbe evitare che ci sia un numero eccessivo di queste sezioni di sperimentazione perché il loro costo risulta particolarmente elevato. È necessario piuttosto che ci sia un numero di uomini in grado di fare efficacemente una sperimentazione.

Concordo comunque con il concetto che una sezione per la sperimentazione zootecnica ci debba essere.

Per quanto riguarda la questione del consorzio si richiederebbe un discorso molto lungo; ritengo comunque che le convenzioni vengano fatte in accordo con il consorzio stesso.

In conclusione mi dichiaro d'accordo con la proposta fatta, che è stata accettata dalla Giunta.

PRESIDENTE: Dichiaro chiusa la discussione generale. Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato all'unanimità.

Art. 1

La Stazione sperimentale agraria consorziale di S. Michele all'Adige, istituita con il R.D.L. 25 novembre 1929, n. 2226, convertito in legge con la legge 5 giugno 1930, n. 951, è trasformata in Stazione sperimentale agraria regionale, con sede in S. Michele all'Adige.

La Stazione è dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa ed è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.

La parola al cons. Kessler.

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D. C.): Voglio chiedere se con la approvazione di questo art. 1 si ritiene che il consorzio venga sciolto; faccio questa domanda perché attualmente esiste un consorzio che ha un suo proprio statuto. Ora con questo disegno di legge, la parte riguardante la sperimentazione agraria verrebbe sottratta al consorzio. Domando quindi se il consorzio andrà comunque avanti, oppure se la approvazione di questo disegno di legge andrà a incidere sull'esistenza del consorzio stesso. So che il discorso sulla risistemazione del consorzio, anche in sede romana, è

stato difficile e d'altra parte non so se ci siano stati quei contatti che si intendevano intrattenere a Roma.

Desidererei perciò sapere se si deve pensare a provvedere a una nuova generale sistemazione.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): Le dirò che le funzioni del consorzio sono già in parte sottratte al consorzio stesso e modificate per quanto riguarda la scuola. Noi abbiamo competenza primaria per quanto riguarda la Stazione sperimentale agraria di S. Michele e noi con questo disegno di legge intendiamo sistemare la posizione della stazione stessa, sistemazione che ci è stata anche sollecitata dallo Stato. È evidente perciò che, legiferando in materia, veniamo a sottrarre dei compiti alla Stazione.

È indubbio quindi che la Regione, legiferando, è nell'ambito delle sue competenze, e che quando legiferiamo in materia di agricoltura veniamo a svuotare parte delle leggi ordinarie dello Stato.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo 1; chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con un astenuto.

Art. 2

La Stazione sperimentale ha lo scopo di promuovere il progresso tecnico ed economico dell'agricoltura sviluppando la ricerca scientifica e la sperimentazione agraria.

Essa è dotata di una sezione di analisi per gli scopi specifici della sperimentazione e della ricerca scientifica ed è autorizzata ad eseguire analisi per il pubblico.

Le tariffe per le analisi saranno quelle stabilite dal Tariffario nazionale delle prestazioni professionali dei chimici (legge 19 luglio 1957, n. 679), pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 199 del 10 agosto 1957.

Spetta alla Stazione sperimentale l'esercizio delle attribuzioni previste dalla presente legge e da leggi speciali; essa potrà anche dedicarsi a servizi, ricerche o sperimentazioni che venissero ad essa affidate dallo Stato, dalla Regione o da altri enti. L'onere relativo resta a carico dell'ente per conto del quale i servizi e le prestazioni vengono eseguiti.

Pongo in votazione l'art. 2, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 3

La Stazione sperimentale, per assolvere agli scopi di cui al precedente articolo, può articolarsi in più sezioni.

Il numero ed i compiti delle sezioni sono determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta del Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale di cui al successivo articolo 4.

Pongo in votazione l'art. 3, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 4

La Stazione sperimentale è retta da un Consiglio di amministrazione che dura in carica quattro anni.

Esso è composto di otto membri scelti tra esperti dei settori più rappresentativi dell'economia, con particolare riguardo a quello agricolo:

— *uno in rappresentanza dell'Amministrazione regionale;*

- uno designato dalla Giunta provinciale di Trento;
- uno designato dalla Giunta provinciale di Bolzano;
- uno designato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Trento;
- uno designato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano;
- uno designato dal Consiglio agrario forestale provinciale di Trento;
- uno designato dalla Commissione organica dell'agricoltura della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano.

Il Direttore della Stazione è membro di diritto.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia dell'agricoltura. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del ruolo organico speciale della sperimentazione.

I membri nominati in sostituzione di altri, venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il quadriennio, restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati quelli che essi hanno sostituito.

La composizione del Consiglio di amministrazione dovrà rispettare la consistenza dei gruppi linguistici rappresentati in Consiglio regionale.

Pongo in votazione l'art. 4, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 5

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia dell'agricoltura, nomina il Presidente del Consi-

glio di amministrazione della Stazione sperimentale agraria, scegliendolo tra i componenti del Consiglio.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Stazione e prende i provvedimenti di urgenza riferendone al Consiglio, per la ratifica, nell'adunanza successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente fa le veci il consigliere da lui delegato.

Pongo in votazione l'art. 5, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 6

Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia dell'agricoltura, per gravi motivi o quando, richiamato all'osservanza di obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, persista a violarli.

In caso di scioglimento l'amministrazione è affidata ad un commissario straordinario, nominato dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Gli emolumenti del commissario straordinario sono posti a carico della Stazione sperimentale e sono determinati dalla Giunta regionale.

Pongo in votazione l'art. 6, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 7

Spetta al Consiglio di amministrazione:

- 1) predisporre i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi da inviare alla Giunta regionale per l'approvazione;

- 2) *deliberare sulle spese ordinarie e straordinarie con i fondi indicati nel bilancio della Stazione;*
- 3) *adottare tutti i provvedimenti che si rendono necessari per il buon funzionamento della Stazione, compresa la vigilanza sul personale;*
- 4) *ripartire i proventi d'analisi.*

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione che prevedono l'alienazione di immobili o spese straordinarie con impegni pluriennali, sono soggette all'approvazione della Giunta regionale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno quattro dei componenti il Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Pongo in votazione l'art. 7, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 8

La gestione finanziaria della Stazione sperimentale è soggetta al riscontro di un Collegio dei revisori, composto di un magistrato della Corte dei conti con funzioni di Presidente e di due funzionari dell'Amministrazione regionale di cui uno scelto fra i funzionari in servizio presso la Ragioneria della Regione. Per ogni membro effettivo, escluso il Presidente, viene nominato un membro supplente.

Il Collegio dei revisori dura in carica quattro anni e viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia dell'agricoltura.

Il Collegio esamina e riferisce sui progetti di bilancio preventivo e sul conto consuntivo e compie tutte le verifiche necessarie per as-

sicurarsi del regolare andamento della gestione della Stazione.

I bilanci preventivi e i conti consuntivi devono essere sottoposti all'esame del Collegio dei revisori almeno quindici giorni prima del termine stabilito per la riunione del Consiglio di amministrazione dedicato alla loro approvazione.

Pongo in votazione l'art. 8, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 9

La Giunta regionale determina gli emolumenti da corrispondere al Presidente, ai membri del Consiglio di amministrazione, al Presidente del Collegio dei revisori e ai sindaci della Stazione sperimentale.

Pongo in votazione l'art. 9, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 10

L'amministrazione della Stazione sperimentale è regolata ad anno solare.

Il bilancio preventivo viene inviato per l'approvazione alla Giunta regionale entro il 1° settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio stesso.

Il rendiconto consuntivo è presentato per l'approvazione alla Giunta regionale entro il mese di maggio dell'anno successivo, insieme con le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori. Esso è comunicato, in allegato al conto consuntivo della Regione, al Consiglio regionale.

Il Consiglio di amministrazione della Stazione è tenuto a predisporre ogni anno il programma di attività per l'anno successivo ed a inviarlo unitamente al bilancio di previsione. Tale relazione verrà sottoposta all'approvazio-

ne dell'Assessorato regionale che sovrintende all'Agricoltura.

Il Consiglio di amministrazione invierà pure, insieme al rendiconto consuntivo, una relazione dettagliata sul lavoro compiuto nell'anno precedente e sui risultati ottenuti.

In base alle risultanze del bilancio preventivo approvato dalla Giunta regionale, sarà stanziata, a carico del bilancio regionale, una sovvenzione annuale a pareggio del bilancio della Stazione.

Pongo in votazione l'art. 10, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 11

A costituire le entrate del bilancio della Stazione sperimentale concorrono:

- a) la sovvenzione inscritta nello stato di previsione della spesa della Regione;
- b) i proventi dei campi sperimentali;
- c) i proventi delle analisi;
- d) il ricavato di alienazione di mobili fuori uso;
- e) i redditi di eventuali donazioni o lasciti;
- f) le sovvenzioni o i contributi di enti;
- g) le assegnazioni di fondi per particolari attività affidate alla Stazione dallo Stato, dalla Regione e da altri enti;
- h) qualunque altro introito riguardante la gestione e le finalità della Stazione sperimentale.

Pongo in votazione l'art. 11, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 12

Le somme riscosse dalla Stazione sperimentale per i compensi indicati al precedente articolo 2 sono destinate a vantaggio della gestione della Stazione stessa, detratta una quota che è stabilita annualmente dal Consiglio di

amministrazione, devoluta a favore del personale addetto alla Sezione analisi e del Direttore della Stazione.

La quota spettante a detto personale non può eccedere, durante l'anno, la metà dell'ammontare dello stipendio. Dal computo dello stipendio è esclusa qualsiasi indennità accessoria.

Pongo in votazione l'art. 12 chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 13

Il personale della Stazione sperimentale è personale di ruolo dell'Amministrazione regionale. La sua carriera si svolge in conformità alle tabelle allegate alla presente legge costituenti il ruolo speciale per la sperimentazione.

Al pagamento dello stipendio e di ogni altro assegno e competenza anche accessoria al medesimo dovuti, provvederà direttamente la Regione a carico del proprio bilancio.

Pongo in votazione l'art. 13, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 14

L'accesso alle qualifiche iniziali del ruolo di cui al precedente articolo si effettua mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare i cittadini in possesso dei requisiti richiesti dal testo unico per gli impiegati civili dello Stato e dei seguenti titoli di studio:

- 1) per la qualifica di sperimentatore:
 - branca della sperimentazione agraria: laurea in scienze agrarie o in scienze naturali o in scienze biologiche;
 - branca della sperimentazione chimica: laurea in chimica o in chimica industriale;

2) per la qualifica di vice esperto:

— diploma di maturità scientifica o diploma di perito agrario o diploma di perito industriale chimico;

3) per la qualifica di assistente aggiunto:

— diploma di scuola media inferiore ad indirizzo agrario;

4) per la qualifica di preparatore:

— assolvimento degli studi obbligatori.

Per quest'ultima qualifica, il concorso è per titoli ed è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato oltre ad una prova di idoneità tecnica.

La parola al cons. Kessler.

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D. C.): Al punto 3) sarebbe forse utile dire solamente: « diploma di scuola media inferiore », senza specificare « ad indirizzo agrario ».

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): D'accordo.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo 14, così emendato, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 15

Il Direttore della Stazione sperimentale cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici della Stazione.

Partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione del personale regionale quando lo stesso esamina promozioni di personale del ruolo speciale per la sperimentazione.

Nei casi di urgenza prende, nei confronti del personale, i provvedimenti necessari, riferendone al Presidente.

Fino a quando, a seguito di promozioni di carriera, non sarà ricoperto nel ruolo organico speciale della sperimentazione il posto con la qualifica di Direttore, la direzione della Stazione potrà essere affidata ad un funzionario dello stesso ruolo con qualifica non inferiore a quella di sperimentatore di prima classe.

Pongo in votazione l'art. 15, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 16

Il personale regionale della carriera direttiva del ruolo tecnico dell'agricoltura che, all'entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso la Stazione sperimentale consorziale di S. Michele all'Adige, cessa di far parte del ruolo predetto ed è trasferito nel ruolo speciale della sperimentazione (branca della sperimentazione agraria).

Il personale regionale della carriera direttiva del ruolo amministrativo, in possesso della laurea in chimica, cessa di far parte del ruolo predetto ed è trasferito nel ruolo speciale della sperimentazione (branca della sperimentazione chimica).

Il collocamento nel nuovo ruolo è effettuato con l'attribuzione della qualifica cui è annesso il coefficiente pari a quello della qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo di provenienza, con la conservazione dell'anzianità di carriera e di qualifica già acquisita.

Pongo in votazione l'art. 16, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 17

La Giunta regionale potrà mantenere in posizione di comando, su proposta del Consiglio di amministrazione della Stazione e con il consenso dell'amministrazione di provenien-

za, il personale di ruolo della provincia autonoma di Trento che, all'entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso la Stazione sperimentale consorziale di S. Michele all'Adige.

Al personale predetto saranno corrisposte, direttamente dalla Stazione, le indennità e i compensi allo stesso erogati dal consorzio per il funzionamento della Stazione sperimentale consorziale di S. Michele all'Adige, mentre lo stipendio sarà rimborsato all'amministrazione di provenienza.

Il personale in posizione di comando non occupa posti dell'organico.

La parola al cons. Kessler.

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D. C.): Penso che l'art. 17 nello spirito della legge serva a vedere se è possibile mantenere in posizione di comando il personale attualmente in servizio presso la Stazione sperimentale. Ritengo quindi che se nella nuova norma si vuole fare entrare il personale dipendente della Provincia, si deve precisare se in essa ricada anche quello dipendente dal consorzio.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): È solo riferito a quello della Provincia; mi pare che c'è un unico caso.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo 17, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 18

Il personale del consorzio per il funzionamento dell'Istituto agrario provinciale di S. Michele all'Adige, che presta servizio presso la Stazione sperimentale consorziale di S. Michele all'Adige alla data di entrata in vigore della presente legge, può, entro due mesi da

tale data, chiedere il proprio inquadramento nel ruolo organico speciale della sperimentazione o nei ruoli amministrativi e di ragioneria.

Trascorso tale termine, la Giunta regionale deciderà entro trenta giorni sull'accoglimento delle domande.

Il personale è inquadrato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, entro i limiti dell'organico, nella qualifica iniziale della carriera in cui ciascuno ha esercitato effettivamente le mansioni, subordinatamente al possesso del relativo titolo di studio, fatta eccezione per l'inquadramento nella carriera esecutiva. Al personale contemplato nel presente articolo viene valutato per intero ad ogni effetto, ma non ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, il servizio prestato presso l'amministrazione di provenienza e può essere conferita la qualifica immediatamente superiore a quella di inquadramento, qualora esso, con l'anzianità così valutata, abbia titolo per il conseguimento della promozione. L'anzianità di servizio così maturata, nella parte non richiesta per la prima promozione, viene riconosciuta come se fosse stata acquisita nella qualifica alla quale il personale è stato promosso.

Per la promozione ad assistente tecnico capo si considera come servizio effettivo nella qualifica il servizio eccedente riconosciuto nel comma precedente.

La progressione in carriera è regolata dalle norme vigenti per il personale della Regione.

L'eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento presso il consorzio e quello spettante, ivi compresa l'indennità di cui all'art. 17 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, in relazione alla qualifica di inquadramento, e di quella conferita in base al quarto comma del presente articolo, è corrisposta a titolo di assenso personale riassorbi-

bile con la metà degli aumenti derivanti da promozioni o da anzianità.

Pongo in votazione l'art. 18, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 19

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato apposito statuto-regolamento, predisposto dal Consiglio di amministrazione della Stazione e approvato dalla Giunta regionale, per il funzionamento della Stazione sperimentale.

Pongo in votazione l'ar. 19, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 20

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con lo Stato e la Provincia di Trento per l'eventuale utilizzo degli impianti e delle attrezzature esistenti a S. Michele all'Adige presso l'Istituto agrario provinciale per consentire il funzionamento della Stazione.

La parola al cons. Kessler.

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D. C.): Avevo detto prima che le convenzioni potranno essere fatte con il consorzio. Per tranquillità sarebbe forse utile inserire, dopo « la provincia di Trento », il Consorzio. La direzione potrebbe essere, in aggiunta, la seguente: « o col Consorzio per la gestione della Stazione sperimentale dell'Istituto agrario ».

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo: « o col Consorzio per la gestione dell'Istituto agrario di S. Michele »: approvato.

Pongo in votazione l'art. 20 così emendato: unanimità.

Art. 21

Nella prima applicazione della presente legge, la presentazione del bilancio preventivo della Stazione sperimentale sarà effettuata entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

È posto ai voti l'art. 21: approvato all'unanimità.

Art. 22

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1964, previsto in lire 30 milioni, si provvede mediante prelevamento dal fondo speciale destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi, che sarà istituito nello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo è il testo proposto dalla Commissione finanze.

Chi è d'accordo con l'art. 22, è pregato di alzare la mano: approvato all'unanimità.

Art. 23

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1° gennaio 1964.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Questo è il testo proposto dalla Commissione finanze.

Chi è d'accordo con l'art. 23, è pregato di alzare la mano: approvato all'unanimità.

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Anche se si tratta di un articolo già approvato, vorrei fare la raccomandazione che in sede di coordinamento

formale del disegno di legge, si possa dare una migliore formulazione al punto 3 dell'art. 14, che riguarda il titolo di studio richiesto, perché il Consiglio non voleva escludere coloro che sono già in possesso del titolo di scuola media inferiore ad indirizzo agrario.

PRESIDENTE: Chi desidera prendere la parola per dichiarazione di voto? Nessuno? Prego distribuire le schede per la votazione.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Esito della votazione: hanno votato 34 consiglieri, voti favorevoli 29, schede bianche 5.

Il disegno di legge è approvato. (*)

Passiamo al successivo punto all'Ordine del giorno: **Disegno di legge n. 20**: « *Disciplina dei magazzini di vendita a prezzo unico* » (presentato dai cons. reg. von Fiorenschy, Kapfinger e Schatz) La parola al cons. von Fiorenschy per la lettura della relazione dei proponenti.

FIORESCHY (S.V.P.):

Egregi Colleghi,

Il rilascio delle licenze per l'impianto e l'esercizio di magazzini di vendita di merci a prezzo unico, correnti anche sotto la denominazione di « Super Mercati », era attribuito dal R.D.L. 21 luglio 1938, n. 1468, al Prefetto quale Presidente dei soppressi Consigli provinciali delle Corporazioni (ora Camere di Commercio).

Con decreto legislativo del C.P.d.St. 13 aprile 1947, n. 630, a seguito della soppressione dei Consigli provinciali delle Corporazioni, la competenza al rilascio delle licenze di cui trattasi, venne demandata al Prefetto della Provincia, come tale.

Agli uffici provinciali del commercio e dell'industria venne attribuita da quest'ultimo provvedimento la competenza ad istruire le

domande di rilascio di licenze. Ad istruttoria avvenuta le domande di cui trattasi devono essere sottoposte all'esame per il parere della Giunta della Camera di Commercio; questo parere, a sensi della circolare n. 1193/c in data 17 dicembre 1958 del Ministero dell'Industria e Commercio è vincolante per il rilascio delle licenze stesse da parte del Prefetto della Provincia.

L'interessato, a sua volta, avrà la possibilità a sensi dell'art. 5 del richiamato R.D.L. 21 luglio 1938, n. 1468, di impugnare entro 30 giorni dalla notifica il provvedimento negativo comunicatogli dal Prefetto, per tramite del Comune ove il magazzino dovrebbe sorgere, ricorrendo al Ministero dell'Industria e del Commercio.

Dato che giusto il dispositivo dell'art. 5 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige la competenza in materia di commercio spetta alla Regione, il presente progetto di legge si propone di avocare alla Regione anche il rilascio delle licenze per i magazzini di vendita a prezzo unico. Ciò si rende necessario ed utile anche per uniformare la materia stessa che al momento attuale senza una specifica legislazione regionale provoca alquanto incertezza.

Die Unterfertiger dieses Gesetzentwurfs haben zusätzliche Abänderungsanträge eingebracht, die dann von der Kommission zu eigen gemacht wurden. Diese Anträge finden Sie im Entwurf, der im Kommissionstext enthalten ist.

(I firmatari di questo disegno di legge hanno presentato degli emendamenti aggiuntivi che la commissione ha poi fatto propri: essi si trovano nel testo della commissione).

PRESIDENTE: Signori, la seduta è tolta e il Consiglio è rinviato a domani, alle ore 9.

(Ore 12,42).

(*) Vedi Appendice a pag. 49

APPENDICE

« ORDINAMENTO DELLA STAZIONE SPERIMENTALE AGRARIA REGIONALE DI
S. MICHELE ALL'ADIGE ».

Art. 1

La Stazione sperimentale agraria consorziale di S. Michele all'Adige, istituita con il R.D.L. 25 novembre 1929, n. 2226, convertito in legge con la legge 5 giugno 1930, n. 951, è trasformata in Stazione sperimentale agraria regionale, con sede in S. Michele all'Adige.

La Stazione è dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa ed è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.

Art. 2

La Stazione sperimentale ha lo scopo di promuovere il progresso tecnico ed economico dell'agricoltura sviluppando la ricerca scientifica e la sperimentazione agraria.

Essa è dotata di una sezione di analisi per gli scopi specifici della sperimentazione e della ricerca scientifica ed è autorizzata ad eseguire analisi per il pubblico.

Le tariffe per le analisi saranno quelle stabilite dal Tariffario nazionale delle prestazioni professionali dei chimici (legge 19 luglio 1957, n. 679), pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 199 del 10 agosto 1957.

Spetta alla Stazione sperimentale l'esercizio delle attribuzioni previste dalla presente legge e da leggi speciali; essa potrà anche dedicarsi a servizi, ricerche o sperimentazioni che venissero ad essa affidate dallo Stato, dalla Regione o da altri enti. L'onere relativo resta a carico dell'ente per conto del quale i servizi e le prestazioni vengono eseguiti.

Art. 3

La Stazione sperimentale, per assolvere agli scopi di cui al precedente articolo, può articolarsi in più sezioni.

Il numero ed i compiti delle sezioni sono determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta del Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale di cui al successivo articolo 4.

Art. 4

La Stazione sperimentale è retta da un Consiglio di amministrazione che dura in carica quattro anni.

Esso è composto di otto membri scelti tra esperti dei settori più rappresentativi dell'economia, con particolare riguardo a quello agricolo:

- uno in rappresentanza dell'Amministrazione regionale;
- uno designato dalla Giunta provinciale di Trento;
- uno designato dalla Giunta provinciale di Bolzano;
- uno designato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Trento;
- uno designato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano;
- uno designato dal Consiglio agrario forestale provinciale di Trento;
- uno designato dalla Commissione organica dell'agricoltura della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano.

Il Direttore della Stazione è membro di diritto.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia dell'agricoltura. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del ruolo organico speciale della sperimentazione.

I membri nominati in sostituzione di altri, venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il quadriennio, restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati quelli che essi hanno sostituito.

La composizione del Consiglio di amministrazione dovrà rispettare la consistenza dei gruppi linguistici rappresentati in Consiglio regionale.

Art. 5

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia dell'agricoltura, nomina il Presidente del Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale agraria, scegliendolo tra i componenti del Consiglio.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Stazione e prende i provvedimenti di urgenza riferendone al Consiglio, per la ratifica, nell'adunanza successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente fa le veci il consigliere da lui delegato.

Art. 6

Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia dell'agricoltura, per gravi motivi o quando, richiamato all'osservanza di obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, persista a violarli.

In caso di scioglimento l'amministrazione è affidata ad un commissario straordinario, nominato dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Gli emolumenti del commissario straordinario sono posti a carico della Stazione sperimentale e sono determinati dalla Giunta regionale.

Art. 7

Spetta al Consiglio di amministrazione:

- 1) predisporre i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi da inviare alla Giunta regionale per l'approvazione;
- 2) deliberare sulle spese ordinarie e straordinarie con i fondi indicati nel bilancio della Stazione;
- 3) adottare tutti i provvedimenti che si rendono necessari per il buon funzionamento della Stazione, compresa la vigilanza sul personale;
- 4) ripartire i proventi d'analisi.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione che prevedono l'alienazione di immobili o spese straordinarie con impegni pluriennali, sono soggette all'approvazione della Giunta regionale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno quattro dei componenti il Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 8

La gestione finanziaria della Stazione sperimentale è soggetta al riscontro di un Collegio dei revisori, composto di un magistrato della Corte dei conti con funzioni di Presidente e di due funzionari dell'Amministrazione regionale di cui uno scelto fra i funzionari in servizio presso la Ragioneria della Regione. Per ogni membro effettivo, escluso il Presidente, viene nominato un membro supplente.

Il Collegio dei revisori dura in carica quattro anni e viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia dell'agricoltura.

Il Collegio esamina e riferisce sui progetti di bilancio preventivo e sul conto consuntivo e compie tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione della Stazione.

I bilanci preventivi e i conti consuntivi devono essere sottoposti all'esame del Collegio dei revisori almeno quindici giorni prima del termine stabilito per la riunione del Consiglio di amministrazione dedicato alla loro approvazione.

Art. 9

La Giunta regionale determina gli emolumenti da corrispondere al Presidente, ai membri del Consiglio di amministrazione, al Presidente del Collegio dei revisori e ai sindaci della Stazione sperimentale.

Art. 10

L'amministrazione della Stazione sperimentale è regolata ad anno solare.

Il bilancio preventivo viene inviato per l'approvazione alla Giunta regionale entro il 1° settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio stesso.

Il rendiconto consuntivo è presentato per l'approvazione alla Giunta regionale entro il mese di maggio dell'anno successivo, insieme con le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori. Esso è comunicato, in allegato al conto consuntivo della Regione, al Consiglio regionale.

Il Consiglio di amministrazione della Stazione è tenuto a predisporre ogni anno il programma di attività per l'anno successivo ed a inviarlo unitamente al bilancio di previsione. Tale relazione verrà sottoposta all'approvazione dell'Assessorato regionale che sovrintende all'Agricoltura.

Il Consiglio di amministrazione invierà pure, insieme al rendiconto consuntivo, una relazione dettagliata sul lavoro compiuto nell'anno precedente e sui risultati ottenuti.

In base alle risultanze del bilancio preventivo approvato dalla Giunta regionale, sarà stanziata, a carico del bilancio regionale, una sovvenzione annuale a pareggio del bilancio della Stazione.

Art. 11

A costituire le entrate del bilancio della Stazione sperimentale concorrono:

- a) la sovvenzione iscritta nello stato di previsione della spesa della Regione;
- b) i proventi dei campi sperimentali;
- c) i proventi delle analisi;
- d) il ricavato di alienazione di mobili fuori uso;
- e) i redditi di eventuali donazioni o lasciti;
- f) le sovvenzioni o i contributi di enti;
- g) le assegnazioni di fondi per particolari attività affidate alla Stazione dallo Stato, dalla Regione e da altri enti;
- h) qualunque altro introito riguardante la gestione e le finanze della Stazione sperimentale.

Art. 12

Le somme riscosse dalla Stazione sperimentale per i compensi indicati al precedente articolo 2 sono destinate a vantaggio della gestione della Stazione stessa, detratta una quota che è stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione, devoluta a favore del personale addetto alla Sezione analisi e del Direttore della Stazione.

La quota spettante a detto personale non può eccedere, durante l'anno, la metà dell'ammontare dello stipendio. Dal computo dello stipendio è esclusa qualsiasi indennità accessoria.

Art. 13

Il personale della Stazione sperimentale è personale di ruolo dell'Amministrazione regionale. La sua carriera si svolge in conformità alle tabelle allegate alla presente legge costituenti il ruolo speciale per la sperimentazione.

Al pagamento dello stipendio e di ogni altro assegno e competenza anche accessoria al medesimo dovuti, provvederà direttamente la Regione a carico del proprio bilancio.

Art. 14

L'accesso alle qualifiche iniziali del ruolo di cui al precedente articolo si effettua mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare i cittadini in possesso dei requisiti richiesti dal testo unico per gli impiegati civili dello Stato e dei seguenti titoli di studio:

- 1) per la qualifica di sperimentatore:
 - branca della sperimentazione agraria: laurea in scienze agrarie o in scienze naturali o in scienze biologiche;
 - branca della sperimentazione chimica: laurea in chimica o in chimica industriale;
- 2) per la qualifica di vice esperto:
 - diploma di maturità scientifica o diploma di perito agrario o diploma di perito industriale chimico;
- 3) per la qualifica di assistente aggiunto:
 - diploma di scuola media inferiore;
- 4) per la qualifica di preparatore:
 - assolvimento degli studi obbligatori.

Per quest'ultima qualifica, il concorso è per titoli ed è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato oltre ad una prova di idoneità tecnica.

Art. 15

Il Direttore della Stazione sperimentale cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici della Stazione.

Partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione del personale regionale quando lo stesso esamina promozioni di personale del ruolo speciale per la sperimentazione.

Nei casi di urgenza prende, nei confronti del personale, i provvedimenti necessari, riferendone al Presidente.

Fino a quando, a seguito di promozioni di carriera, non sarà ricoperto nel ruolo organico speciale della sperimentazione il posto con la qualifica di Direttore, la direzione della Stazione potrà essere affidata ad un funzionario dello stesso ruolo con qualifica non inferiore a quella di sperimentatore di prima classe.

Art. 16

Il personale regionale della carriera direttiva del ruolo tecnico dell'agricoltura che, all'entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso la Stazione sperimentale consorziale di S. Michele all'Adige, cessa di far parte del ruolo predetto ed è trasferito nel ruolo speciale della sperimentazione (branca della sperimentazione agraria).

Il personale regionale della carriera direttiva del ruolo amministrativo, in possesso della laurea in chimica, cessa di far parte del ruolo predetto ed è trasferito nel ruolo speciale della sperimentazione (branca della sperimentazione chimica).

Il collocamento nel nuovo ruolo è effettuato con l'attribuzione della qualifica cui è annesso il coefficiente pari a quello della qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo di provenienza, con la conservazione dell'anzianità di carriera e di qualifica già acquisita.

Art. 17

La Giunta regionale, su proposta del Consiglio di amministrazione della Stazione e con il consenso dell'amministrazione di provenienza, potrà mantenere in posizione di comando il personale di ruolo della Provincia autonoma di Trento che, all'entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso la Stazione sperimentale consorziale di S. Michele all'Adige.

Al personale predetto saranno corrisposte, direttamente dalla Stazione, le indennità e i compensi allo stesso erogati dal consorzio per il funzionamento della Stazione sperimentale consorziale di S. Michele all'Adige, mentre lo stipendio sarà rimborsato all'amministrazione di provenienza.

Il personale in posizione di comando non occupa posti dell'organico.

Art. 18

Il personale del consorzio per il funzionamento dell'Istituto agrario provinciale di S. Michele all'Adige, che presta servizio presso la Stazione sperimentale consorziale di S. Michele all'Adige alla data di entrata in vigore della presente legge, può, entro due mesi da tale data, chiedere il proprio inquadramento nel ruolo organico speciale della sperimentazione o nei ruoli amministrativi e di ragioneria.

Trascorso tale termine, la Giunta regionale deciderà entro trenta giorni sull'accoglimento delle domande.

Il personale è inquadrato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, entro i limiti dell'organico, nella qualifica iniziale della carriera in cui ciascuno ha esercitato effettivamente le mansioni, subordinatamente al possesso del relativo titolo di studio, fatta eccezione per l'inquadramento nella carriera esecutiva. Al personale contemplato nel presente articolo viene valutato per intero ad ogni effetto, ma non ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, il servizio prestato presso l'amministrazione di provenienza e può essere conferita la qualifica immediatamente superiore a quella di inquadramento, qualora esso, con l'anzianità così valutata, abbia titolo per il conseguimento della promozione. L'anzianità di servizio così maturata, nella parte non richiesta per la prima promozione, viene riconosciuta come se fosse stata acquisita nella qualifica alla quale il personale è stato promosso.

Per la promozione ad assistente tecnico capo si considera come servizio effettivo nella qualifica il servizio eccedente riconosciuto nel comma precedente.

La progressione in carriera è regolata dalle norme vigenti per il personale della Regione.

L'eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento presso il consorzio e quello spettante, ivi compresa l'indennità di cui all'art. 17 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, in relazione alla qualifica di inquadramento, e di quella conferita in base al quarto comma del presente articolo, è corrisposta a titolo di assegno personale riassorbibile con la metà degli aumenti derivanti da promozioni o da anzianità.

Art. 19

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato apposito statuto-regolamento per il funzionamento della Stazione sperimentale, predisposto dal Consiglio di amministrazione della Stazione e approvato dalla Giunta regionale.

Art. 20

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con lo Stato e la Provincia di Trento o col consorzio per il funzionamento dell'Istituto agrario provinciale di S. Michele all'Adige per l'eventuale utilizzo degli impianti e delle attrezzature esistenti a S. Michele all'Adige presso l'Istituto agrario provinciale per consentire il funzionamento della Stazione.

Art. 21

Nella prima applicazione della presente legge, la presentazione del bilancio preventivo della Stazione sperimentale sarà effettuata entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 22

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1964, previsto in lire 30 milioni, si provvede mediante prelevamento dal fondo speciale destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi, che sarà istituito nello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 23

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1° gennaio 1964.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

TABELLA DEL RUOLO ORGANICO SPECIALE DELLA SPERIMENTAZIONE

CARRIERA DIRETTIVA

Branca della sperimentazione agraria			Branca della sperimentazione chimica		
N.ro posti	Q U A L I F I C A	Coeff.	N.ro posti	Q U A L I F I C A	Coeff.
Direttore (coeff. 670)					
1	Aiuto Direttore di I classe	500	1	Aiuto Direttore di I classe	500
2	Aiuto Direttore di II classe	402	2	Aiuto Direttore di II classe	402
4	Sperimentatore di I classe	325	3	Sperimentatore di I classe	325
	Sperimentatore di II classe	271		Sperimentatore di II classe	271
	Sperimentatore di III classe	229			

TABELLA DEL RUOLO ORGANICO SPECIALE DELLA SPERIMENTAZIONE
CARRIERA DI CONCETTO

N.ro posti	Q U A L I F I C A	Coeff.
1	Esperto principale	500
1	Esperto di I classe	402
2	Esperto di II classe	325
3	{ Esperto	271
	{ Esperto aggiunto	229
	{ Vice esperto	202

TABELLA DEL RUOLO ORGANICO SPECIALE DELLA SPERIMENTAZIONE

CARRIERA ESECUTIVA

N.ro posti	Q U A L I F I C A	Coeff.
2	Tecnico Capo	325
2	Assistente Tecnico Capo	271
	Primo Assistente Tecnico	229
5	Assistente Tecnico	202
	{ Aiuto Assistente Tecnico	180
8	{ Assistente Aggiunto	157

TABELLA DEL RUOLO ORGANICO SPECIALE DELLA SPERIMENTAZIONE

CARRIERA AUSILIARIA

N.ro posti	Q U A L I F I C A	Coeff.
4	Preparatore capo	173
6	Preparatore	159